



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

GRANDE CAMERA

**CASO J.K. E ALTRI c. SVEZIA**

*(Ricorso n. 59166/12)*

SENTENZA

STRASBURGO

23 agosto 2016

*Questa sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.*





**Nel caso J.K. e altri c. Svezia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riuniti in una Grande Camera composta da:

Guido Raimondi, *Presidente*,  
Işıl Karakaş,  
Luis López Guerra,  
Mirjana Lazarova Trajkovska,  
Ledi Bianku,  
Kristina Pardalos,  
Helena Jäderblom,  
Krzysztof Wojtyczek,  
Valeriu Griţco,  
Dmitry Dedov,  
Iulia Motoc,  
Jon Fridrik Kjølbro,  
Síofra O'Leary,  
Carlo Ranzoni,  
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,  
Pere Pastor Vilanova,  
Alena Poláčková, *giudici*,

e Søren Prebensen, *Cancelliere aggiunto della Grande Camera*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 febbraio 2016 e il 27 giugno 2016,

Pronuncia la seguente sentenza adottata in tale ultima data:

**PROCEDURA**

1. Il caso ha origine da un ricorso (n. 59166/12) avverso al Regno di Svezia presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da tre cittadini iracheni, il sig. J.K. e sua moglie e suo figlio ("i ricorrenti"), il 13 settembre 2012. Il Presidente della Grande Camera ha accolto la richiesta dei ricorrenti di non divulgare i loro nomi (articolo 47 § 4 del Regolamento della Corte).

2. I ricorrenti, ai quali veniva concesso il patrocinio a spese dello Stato, venivano rappresentati dalla sig.ra C. Skyfacos, avvocatessa che esercita a Limhamn. Il governo svedese ("il governo") veniva rappresentato dal suo agente del Ministero degli Affari esteri, il sig. A. Rönquist.

3. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che il loro rimpatrio in Iraq avrebbe comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

4. Il 18 settembre 2012 il Presidente della Terza Sezione della Corte decideva di applicare l'articolo 39 del Regolamento della Corte, indicando al

governo che i ricorrenti non dovevano essere espulsi verso per la durata el procedimento dinanzi alla Corte. Il ricorso è stato quindi assegnato alla Quinta Sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). Il 4 giugno 2015 una camera di tale sezione, composta da Mark Villiger, Presidente, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič, Vincent A. De Gaetano, André Potocki, Helena Jäderblom e Aleš Pejchal, giudici, nonché Milan Blaško, cancelliere aggiunto della sezione, pronunciava la sentenza. La sezione decideva all'unanimità di dichiarare ricevibile il ricorso relativo all'articolo 3 della Convenzione e riteneva, con cinque voti contro due, che l'esecuzione dell'ordine di espulsione nei confronti dei ricorrenti non avrebbe dato luogo a una violazione dell'articolo 3. L'opinione parzialmente dissenziente del giudice Zupančič e l'opinione dissenziente del giudice De Gaetano venivano allegati alla sentenza. Il 25 agosto 2015 I ricorrenti chiedevano il rinvio del caso alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione. Il 19 ottobre 2015 il collegio della Grande Camera accoglieva la richiesta.

5. La composizione della Grande Camera è stata determinata secondo le disposizioni dell'articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e l'articolo 24 del Regolamento della Corte. Durante le deliberazioni finali, Síofra O'Leary, giudice supplente, sostituiva András Sajó, il quale era impossibilitato ad essere presente (articolo 24 § 3 del Regolamento della Corte).

6. I ricorrenti e il governo presentavano ulteriori osservazioni scritte sul merito (articolo 59 § 1 del Regolamento della Corte).

7. Un'udienza pubblica ha avuto luogo presso il Palazzo dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo, il 24 febbraio 2016 (articolo 59 § 3 del Regolamento della Corte).

Sono comparsi dinanzi la Corte:

(a) *per il governo*

il sig.	A. RÖNQUIST, Ambasciatore e Direttore generale degli Affari giuridici, Ministero degli Affari Esteri,	<i>Agente,</i>
la sig.ra	K. FABIAN, Vice direttore, Ministero degli Affari Esteri,	
la sig.ra	H. LINDQUIST, Consigliere speciale, Ministero degli Affari Esteri,	
la sig.ra	A. WILTON WAHREN, Vice direttore generale, Ministero della Giustizia,	
la sig.ra	L. ÖMAN BRISTOW, Addetto allo sportello, Ministero della Giustizia,	
la sig.ra	Å. CARLANDER HEMINGWAY, Capo unità, Agenzia Svedese per le Migrazioni <sup>1</sup> ,	<i>Consulenti;</i>

---

<sup>1</sup>Swedish Migration Agency

(b) *per i ricorrenti*

la sig.ra C. SKYFACOS,

*Avvocata,*

la sig.ra Å. NILSSON,

*Consigliere.*

La Corte ha dato udienza agli interventi del sig. Rönquist, della sig.ra Skyfacos e della sig.ra Nilsson, nonché alla risposta del sig. Rönquist a un quesito posto dai giudici.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

8. I ricorrenti, una coppia sposata e il loro figlio, sono nati rispettivamente nel 1964, 1965 e 2000.

#### **A. Resoconto degli eventi in Iraq**

9. I ricorrenti sono cresciuti a Baghdad. Dagli anni '90 il marito (il primo ricorrente) gestiva la propria impresa di costruzioni e trasporti con clienti esclusivamente americani e aveva il suo ufficio nella base militare statunitense di “*Victoria camp*” (apparentemente riferendosi a *Camp Victory*). Diversi dei suoi dipendenti venivano occasionalmente minacciati poiché collaboravano con gli americani.

10. Il 26 ottobre 2004 il primo ricorrente è stato oggetto di un tentativo di omicidio ad opera di al-Qaeda. Passava tre mesi in ospedale. Lì degli sconosciuti chiedevano di visitarlo, dopo di che veniva curato in tre diversi ospedali.

11. Nel 2005 suo fratello veniva rapito da membri di al-Qaeda, i quali affermavano che lo avrebbero ucciso poiché il primo ricorrente collaborava con gli americani. Il fratello del primo ricorrente veniva rilasciato mediante corruzione pochi giorni dopo e fuggiva immediatamente dall'Iraq. I ricorrenti fuggivano in Giordania e vi rimanevano fino al dicembre 2006, prima di tornare in Iraq.

12. Poco dopo, membri di al-Qaeda collocavano una bomba vicino alla casa dei ricorrenti. Tuttavia, questa veniva individuata dalla moglie del primo ricorrente (il secondo ricorrente), e le forze americane arrestavano il colpevole. Durante l'interrogatorio, il colpevole confessava di essere stato pagato da al-Qaeda al fine di uccidere il primo ricorrente e rivelava i nomi di sedici persone che erano state designate per controllare i ricorrenti. In seguito, i ricorrenti si trasferivano in Siria, anche se il primo ricorrente continuava la sua attività in Iraq. Durante questo periodo, al-Qaeda distruggeva la loro casa e il magazzino del primo ricorrente.

13. Nel gennaio 2008 i ricorrenti tornavano a Baghdad. Nell'ottobre 2008 il primo ricorrente e sua figlia venivano colpiti da un proiettile mentre guidavano. La figlia veniva portata in ospedale, dove moriva. Il primo ricorrente successivamente smetteva di lavorare e la famiglia si trasferiva tra diversi indirizzi di Baghdad. Il magazzino del primo ricorrente veniva attaccato quattro o cinque volte dai membri di al-Qaeda, i quali avevano minacciato le guardie. Il primo ricorrente dichiarava di non aver ricevuto minacce personali dal 2008, poiché la famiglia si spostava ripetutamente. Il figlio (il terzo ricorrente) aveva passato la maggior parte del suo tempo in casa per paura di essere colpito e frequentava la scuola solo per i suoi esami finali. I ricorrenti non avevano mai chiesto protezione alle autorità nazionali poiché temevano che le autorità non avessero la capacità di proteggerli e che potessero rivelare il loro indirizzo, sulla base della collaborazione di al-Qaeda con le autorità. I ricorrenti sostenevano che, in caso di ritorno in Iraq, avrebbero rischiato di essere perseguitati da al-Qaeda e che il primo ricorrente figurava nella lista nera di al-Qaeda.

#### **B. Procedura d'asilo ordinaria**

14. Il 14 dicembre 2010 il primo ricorrente faceva richiesta di asilo e per il permesso di soggiorno in Svezia. L'11 luglio 2011 la sua richiesta veniva respinta in quanto era stato registrato come avente lasciato il paese.

15. Il 25 agosto 2011 il primo ricorrente presentava nuovamente la richiesta di asilo e per il permesso di soggiorno in Svezia, mentre gli altri ricorrenti il 19 settembre 2011. Per quanto riguarda il loro stato di salute, il primo ricorrente aveva ancora una ferita aperta e infetta sullo stomaco dove era stato colpito nel 2004. I ricorrenti trasmettevano diversi documenti, tra cui i documenti di identità, il certificato di morte della figlia del primo e del secondo ricorrente e il certificato medico per la ferita del primo ricorrente.

16. Tutti e tre i richiedenti asilo sostenevano un colloquio preliminare dinanzi all'Agenzia per la migrazione (*Migrationsverket*) il 26 settembre 2011. Successivamente, il primo e il secondo ricorrente sostenevano un ulteriore colloquio l'11 ottobre 2011, che durava quasi tre ore e mezza. Il terzo ricorrente veniva intervistato brevemente una seconda volta e il primo ricorrente veniva intervistato una terza volta. I ricorrenti venivano assistiti da un avvocato nominato dallo Stato.

17. Il 22 novembre 2011 l'Agenzia per la migrazione rigettava la richiesta di asilo dei ricorrenti. Per quanto riguarda la capacità delle autorità irachene di fornire protezione contro la persecuzione da parte di attori non statali, l'Agenzia dichiarava:

“ ...

Ogni cittadino dovrebbe avere accesso alle autorità di polizia a una distanza di visita ragionevole. Negli ultimi anni le forze dell'ordine hanno preso numerose misure per

combattere la corruzione, le connessioni tra clan e milizie e la pura criminalità all'interno della polizia.

Le attuali informazioni del paese, tuttavia, mostrano che ci sono gravi carenze nel lavoro della polizia nelle indagini sulla scena del crimine e nelle inchieste. Una delle ragioni è probabilmente che molti agenti di polizia sono assunti relativamente da poco e mancano di esperienza, e che ci vuole tempo ad introdurre un nuovo metodo di indagine basato su prove tecniche. Tale problema è naturalmente accentuato dal fatto che molti singoli agenti di polizia vivono sotto la minaccia di diversi gruppi terroristici, il che probabilmente diminuisce la loro efficacia. Ciononostante, le attuali informazioni sul paese mostrano che il numero di sospetti che sono stati perseguiti negli ultimi anni è aumentato significativamente. Anche se meno della metà di tutti i sospetti sono alla fine perseguiti, si tratta comunque di un miglioramento.

Le forze di sicurezza irachene sono state rafforzate in modo significativo e non hanno più carenze in termini di risorse umane. I casi di infiltrazione della polizia, i quali prima erano molto diffusi, sono diminuiti notevolmente. I principali rappresentanti dell'autorità di polizia hanno espresso sia la loro volontà che la loro ambizione di mantenere la sicurezza generale in Iraq. Le attuali informazioni sul paese mostrano anche che è diventato più difficile per la sezione locale di al-Qaeda di operare liberamente in Iraq e che c'è stato un calo significativo della violenza ad opera dell'organizzazione. Oggi la violenza si rivolge principalmente contro obiettivi individuali, soprattutto funzionari pubblici, della polizia, delle forze di sicurezza e alcune minoranze.

...”

Per quanto riguarda l'accertamento dello status di rifugiato dei ricorrenti, così come del loro bisogno di una forma di protezione alternativa, l'Agenzia riteneva quanto segue:

“...

L'Agenzia per la migrazione osserva che [il primo ricorrente] aveva un contratto con gli americani fino al 2008. Per questo motivo [il primo ricorrente] è stato esposto a due tentativi di omicidio, suo fratello è stato rapito e la figlia del [primo e secondo ricorrente] è stata uccisa. Inoltre, in diverse occasioni, [il primo ricorrente] ha subito danni fisici alla sua casa e al suo magazzino. [Il primo e il secondo ricorrente] sono convinti che dietro questi abusi vi sia al-Qaeda. La famiglia ha anche paura di al-Qaeda in caso di ritorno.

L'Agenzia per la migrazione osserva che [il primo ricorrente] ha smesso di lavorare per gli americani nel 2008 dopo che la figlia sua [e del secondo ricorrente] è stata uccisa. L'Agenzia per la migrazione rileva inoltre che [il primo ricorrente] è rimasto a Baghdad fino a dicembre 2010 e che [il secondo e il terzo ricorrente] hanno vissuto a Baghdad fino a settembre 2011. Durante questo periodo non sono stati esposti ad alcun tipo di abuso diretto. Tuttavia, [il primo ricorrente] è stato indirettamente minacciato in quattro o cinque occasioni dalle persone che sorvegliano il suo magazzino. Inoltre, il suo magazzino è stato attaccato. [Il primo e il secondo ricorrente] hanno spiegato che erano riusciti a sfuggire agli abusi perché si erano nascosti e vivevano in posti diversi a Baghdad. L'Agenzia per la migrazione nota che [il primo e il secondo ricorrente] hanno due figlie che vivono con la loro nonna a Baghdad e una figlia che è sposata e vive con la sua famiglia a Baghdad. Questi membri della famiglia non sono stati esposti a minacce o abusi.

L'Agenzia per la migrazione osserva che gli abusi di cui la famiglia lamenta di rischiare di essere esposta sono atti criminali che le autorità del loro paese d'origine hanno il dovere di perseguire. Al fine di decidere se la famiglia può godere di protezione contro gli abusi che teme, l'Agenzia per la migrazione osserva quanto segue.

Conformemente al principio che spetta al richiedente asilo giustificare il suo bisogno di protezione e che spetta in primo luogo al richiedente fornire informazioni pertinenti per la valutazione del caso, l'onere di dimostrare che non può o, a causa di un grave timore di essere perseguitato, per esempio, non vuole avvalersi della protezione delle autorità disponibili in Iraq. Inoltre, il richiedente deve giustificare ciò. Le carenze che ancora esistono nel sistema giuridico iracheno devono poi essere osservate ed esaminate nel contesto della valutazione individuale di ogni caso di asilo. Le circostanze sulle quali un richiedente si basa per sostenere che la protezione da parte delle autorità è carente vengono prima di tutto esaminate nel modo consueto. Nei casi in cui il presunto rischio di persecuzione o di altri abusi non proviene dalle autorità, il che di norma è il caso dell'Iraq, il richiedente deve dimostrare quali sforzi ha compiuto al fine di ottenere la protezione delle autorità. Il richiedente può fare questo basandosi su prove o fornendo un resoconto credibile di eventi che sembrano plausibili. Nel valutare la capacità delle autorità di proteggere dalle minacce di violenza provenienti da gruppi terroristici o da colpevoli sconosciuti in un caso specifico, la situazione dell'individuo, così come la gravità della violenza o delle minacce, la loro natura e la loro portata locale, devono essere valutate individualmente (si veda *Migration Agency, Legal opinion on protection by the authorities in Iraq*, 5 aprile 2011, Lifos 24948).

L'Agenzia per la migrazione ritiene che la famiglia sia stata esposta alle forme più gravi di abusi (*ytterst allvarliga övergrepp*) da parte di al-Qaeda dal 2004 al 2008. Tali abusi, tuttavia, hanno avuto luogo tre anni fa e oggi è più difficile per al-Qaeda operare liberamente in Iraq. [Il primo e il secondo ricorrente] non si sono mai rivolti alle autorità irachene per ottenere protezione. [Il primo ricorrente] ha dichiarato che le autorità irachene non hanno la capacità di proteggere la famiglia. Inoltre, ha dichiarato che non ha osato rivolgersi alle autorità perché sarebbe stato costretto a rivelare il suo indirizzo, ciò avrebbe potuto far sì che al-Qaeda sarebbe stato in grado di trovarlo. [Il secondo ricorrente] ha dichiarato che al-Qaeda collabora con le autorità. Come detto in precedenza, l'Agenzia per la migrazione constata che c'è stato un calo significativo dei casi di infiltrazione della polizia, che prima erano molto diffusi. In considerazione del fatto che [il primo e il secondo ricorrente] non hanno nemmeno provato a cercare la protezione delle autorità irachene, l'Agenzia per la migrazione ritiene che essi non abbiano dimostrato in modo plausibile di non aver accesso alla protezione delle autorità in caso di potenziali minacce da parte di al-Qaeda al loro ritorno in Iraq.

Dinanzi a tale scenario, l'Agenzia per la migrazione ritiene che [il primo e il secondo richiedente] non hanno presentato un caso plausibile per cui le autorità irachene non abbiano la capacità e la volontà di proteggere la famiglia dall'esposizione alla persecuzione ai sensi del capitolo 4, sezione 1, della legge sugli stranieri<sup>2</sup> o agli abusi ai sensi del capitolo 4, sezione 2, prima sottosezione, primo punto, prima riga, della legge sugli stranieri. L'Agenzia per la migrazione osserva che in questo contesto non esiste un conflitto armato in Iraq. L'Agenzia per la migrazione ritiene pertanto che alla famiglia non debba essere riconosciuta la qualità di rifugiati o bisognosi di una protezione alternativa o di altro tipo, per cui la famiglia non ha diritto allo status di rifugiato o ad una protezione alternativa.

L'Agenzia per la migrazione osserva che a Baghdad prevalgono forti tensioni tra fazioni opposte. Ciononostante, alla luce del ragionamento di cui sopra, l'Agenzia per

---

<sup>2</sup> Aliens Act

la migrazione ritiene che la famiglia non possa essere considerata come bisognosa di protezione ai sensi del capitolo 4, sezione 2a, prima sottosezione, della legge sugli stranieri. La famiglia non ha quindi alcun diritto a uno status che rientri in qualsiasi altro bisogno di protezione.

...”

In conclusione, l'Agenzia per la migrazione riteneva che non ci fossero motivi per concedere alla famiglia il permesso di soggiorno. Dinanzi a tale scenario, l'Agenzia per la migrazione rigettava la richiesta della famiglia e ordinava la loro espulsione dalla Svezia sulla base del capitolo 8, sezione 1, della legge sugli stranieri.

18. I ricorrenti si appellavano alla Corte per la migrazione (*Migrationsdomstolen*), lamentando che le autorità irachene non erano e non sarebbero state in grado di proteggerli. Avevano contattato la polizia dopo l'incendio della loro casa e del magazzino del primo ricorrente nel 2006 e nel 2008 e l'omicidio della figlia del primo e del secondo ricorrente nel 2008, ma in seguito non avevano osato contattare le autorità a causa del rischio di rivelare la loro residenza. Insieme alle loro osservazioni scritte, allegavano una dichiarazione scritta tradotta presumibilmente da un vicino a Baghdad, che dichiarava che un gruppo di terroristi mascherati era venuto a cercare il primo ricorrente il 10 settembre 2011 alle 22:00 e che il vicino aveva detto loro che i ricorrenti si erano trasferiti in un luogo sconosciuto. Il vicino dichiarava anche che, subito dopo l'incidente, il primo ricorrente lo aveva chiamato e informato dell'incidente. I ricorrenti presentavano anche un certificato di residenza / un rapporto di polizia tradotto che certificava che la loro casa era stata bruciata da un gruppo terroristico il 12 novembre 2011. Inoltre, i ricorrenti presentavano un DVD contenente una registrazione audiovisiva di un dibattito pubblico in televisione riguardante la corruzione e l'infiltrazione di membri di al-Qaeda all'interno dell'amministrazione irachena. I ricorrenti dichiaravano a tal proposito che il primo ricorrente aveva partecipato al dibattito televisivo, il quale veniva trasmesso sul canale Alhurra in Iraq il 12 febbraio 2008, vale a dire quattro anni prima. Infine, presentando diversi certificati medici, i ricorrenti lamentavano che la salute del primo ricorrente era peggiorata e che non poteva ottenere cure ospedaliere adeguate in Iraq.

L'Agenzia per la migrazione compiva delle osservazioni davanti alla Corte per la migrazione. Dichiarava, tra l'altro, che i documenti presentati riguardanti i presunti incidenti del 10 settembre e del 12 novembre 2011 erano di natura semplice e di scarso valore probatorio.

19. Il 23 aprile 2012 la Corte per la migrazione confermava la decisione dell'Agenzia per la migrazione. Per quanto riguarda il bisogno di protezione, la Corte dichiarava:

“È incontestabile nel caso di specie che i motivi di protezione dei ricorrenti devono essere esaminati in relazione all'Iraq. La situazione generale in Iraq non è tale da

conferire il diritto automatico a un permesso di soggiorno. Pertanto, deve essere effettuata una valutazione individuale dei motivi di protezione invocati dai ricorrenti.

I ricorrenti hanno affermato di aver bisogno di protezione al loro ritorno in Iraq, in quanto rischiano di essere esposti a maltrattamenti da parte di al-Qaeda, perché la società del [primo ricorrente] ha svolto lavori a contratto per gli americani in Iraq fino al 2008.

Il Tribunale della migrazione ritiene che i presunti eventi si siano verificati in un lontano passato, che è difficile vedere perché ci sarebbe ancora una minaccia dato che [il primo ricorrente] non svolge più tale lavoro, e che, nel caso in cui alcune minacce dovessero ancora esistere, sembra probabile [*framstår som troligt*] che le autorità irachene preposte all'applicazione della legge siano sia disposte che in grado di offrire ai ricorrenti la protezione necessaria. In tali circostanze, non ci sono motivi per concedere ai richiedenti un permesso di soggiorno sulla base di un bisogno di protezione.

...”

20. I ricorrenti presentavano ricorso alla Corte d'appello per la migrazione (*Migrationsöverdomstolen*). La loro richiesta di autorizzazione a ricorrere veniva respinta il 9 agosto 2012.

### C. Procedure straordinarie

21. Il 29 agosto 2012 i ricorrenti presentavano all'Agenzia per la migrazione un'istanza di riesame del loro caso. Essi lamentavano che il primo ricorrente era minacciato da al-Qaeda perché era stato politicamente attivo. I ricorrenti allegavano alla loro istanza un video che mostrava il primo ricorrente mentre veniva intervistato in inglese, un secondo video che mostrava il ricorrente durante una manifestazione e un terzo video che mostrava il ricorrente durante un dibattito televisivo.

22. Il 26 settembre 2012 l'Agenzia per la migrazione rigettava l'istanza dei ricorrenti. I ricorrenti non presentavano ricorso alla Corte per la migrazione contro tale decisione.

## II. DIRITTO INTERNO PERTINENTE

23. Le disposizioni principali applicabili al presente caso, il quale riguarda il diritto degli stranieri di ingresso e soggiorno in Svezia, sono contenute nella legge sugli stranieri (*Utlänningslagen*, legge n. 2005:716).

24. Uno straniero a cui viene riconosciuto lo status di rifugiato o è altrimenti bisognoso di tutela ha diritto, con alcune eccezioni, a un permesso di soggiorno in Svezia (Capitolo 5, sezione 1, della legge). Il termine “rifugiato” si riferisce a uno straniero che si trova fuori dal proprio paese di nazionalità per il timore fondato di essere perseguitato a causa della sua razza, nazionalità, credo religioso o politico, orientamento sessuale o altra appartenenza a un determinato gruppo sociale, e che non può o non vuole, a

causa di tale timore, avvalersi della protezione di quel paese (Capitolo 4, sezione 1). Tale disposizione si applica sia nei casi in cui la persecuzione è messa in atto dal paese in questione, sia nei casi in cui non ci si può aspettare che le autorità offrano protezione contro la persecuzione da parte di attori non statali. Per “straniero altrimenti bisognoso di tutela” si intende, *inter alia*, una persona che ha lasciato il paese di propria nazionalità a causa del timore fondato di essere condannato a morte o a pene corporali, o di essere soggetto a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti (Capitolo 4, sezione 2).

25. Inoltre, se un permesso di soggiorno non può essere garantito allo straniero per i motivi summenzionati, esso può essere tuttavia concesso se la valutazione globale della situazione dello straniero dimostra l'esistenza di circostanze particolarmente gravi (*synnerligen ommande omständigheter*) tali da giustificare il soggiorno in Svezia (Capitolo 5, sezione 6).

26. Con riguardo all'esecuzione di un ordine di allontanamento o espulsione, si deve tener conto del rischio di pena di morte, di tortura o altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti. Secondo una disposizione specifica sugli impedimenti all'esecuzione di una misura, uno straniero non deve essere trasferito verso un paese dove vi sono seri motivi per credere che possa essere sottoposto al rischio di pena di morte, di tortura o altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti (Capitolo 12, sezione 1). Inoltre in linea di principio, uno straniero non deve essere trasferito verso un paese dove è a rischio di persecuzione (Capitolo 12, sezione 2).

27. A talune condizioni, uno straniero può ottenere un permesso di soggiorno anche se è entrato in vigore un ordine di allontanamento o espulsione. Ciò avviene quando emergono nuove circostanze che indicano l'esistenza di seri motivi per ritenere, *inter alia*, che l'esecuzione della misura esporrebbe lo straniero al rischio di essere sottoposto a pena di morte, tortura o altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti, o quando vi siano altre ragioni speciali o mediche che giustificano la non esecuzione della misura (Capitolo 12, sezione 18). Se un permesso di soggiorno non può essere concesso secondo tali criteri, l'Agenzia per la migrazione può decidere di riesaminare il caso. Il riesame deve essere effettuato ove i nuovi fatti invocati dallo straniero suggeriscono che l'esecuzione della misura si trovi dinanzi a impedimenti durevoli di natura di cui al Capitolo 12, sezione 1 e 2, e ove tali circostanze non potevano essere invocate precedentemente o poiché l'interessato dimostri che aveva validi motivi per non averli invocati. Se le condizioni applicabili non sono soddisfatte, l'Agenzia per le migrazioni non effettua il riesame (Capitolo 12, sezione 19).

28. Le questioni relative al diritto degli stranieri di ingresso e soggiorno in Svezia sono valutate da tre organi: l'Agenzia per la migrazione, la Corte per la migrazione e la Corte d'appello per la migrazione.

29. Un ordine di allontanamento o di espulsione può essere eseguito - tranne in alcuni casi eccezionali che non sono rilevanti in questo caso - solo una volta che è entrata in vigore. Ad esempio, il ricorso a una Corte avverso

alla decisione dell’Agenzia per la migrazione su una richiesta di asilo e per il permesso di residenza in una procedura ordinaria ha un effetto sospensivo automatico. Se, dopo l’entrata in vigore della decisione durante la procedura ordinaria, lo straniero presenta un’istanza ai sensi del Capitolo 12, sezione 18 e 19, spetta all’Agenzia decidere se è opportuno sospendere l’esecuzione (*inibizione*) sulla base delle nuove circostanze presentate. Tale istanza non ha quindi alcun effetto sospensivo automatico, lo stesso vale per un ricorso a una Corte avverso ad una decisione presa dall’Agenzia ai sensi della sezione 19 (una decisione presa ai sensi della sezione 18 non è soggetta a ricorso).

### III. INFORMAZIONI RILEVANTI SULL’IRAQ

30. Informazioni dettagliate sulla situazione generale dei diritti umani in Iraq e sulla possibilità di reinsediamento all’interno della regione del Kurdistan si possono trovare, *inter alia*, nelle sentenze *M.Y.H. e altri c. Svezia* (n. 50859/10, §§ 20-36, 27 giugno 2013) e *A.A.M. c. Svezia* (n. 68519/10, §§ 29-39, 3 aprile 2014). Le informazioni che seguono riguardano eventi e sviluppi successivi alla pronuncia di quest’ultima sentenza del 3 aprile 2014.

#### A. Situazione generale della sicurezza

31. A metà giugno 2014, in seguito agli scontri iniziati nel dicembre 2013, lo Stato Islamico in Iraq e al-Sham (ISIS – noto anche come Stato Islamico in Iraq e nel Levante (ISIL)) e i suoi alleati hanno lanciato una grande offensiva contro il governo iracheno nel nord dell’Iraq conquistando Samarra, Mosul e Tikrit.

32. Un rapporto di Amnesty International intitolato “*Northern Iraq: Civilians in the line of fire*” del 14 luglio 2014 affermava:

“La cattura di Mosul, la seconda città più grande dell’Iraq, e di altre città e villaggi nel nord-ovest dell’Iraq all’inizio di giugno da parte dello Stato Islamico in Iraq e nel Levante (ISIS) ha portato a una drammatica recrudescenza delle tensioni interreligiose e allo spostamento di massa delle comunità che temono attacchi e rappresaglie religiose. Praticamente tutta la popolazione non sunnita di Mosul, Tal ‘Afar e delle aree circostanti sotto il controllo dell’ISIS è fuggita a seguito di uccisioni, rapimenti, minacce e attacchi alle loro proprietà e ai luoghi di culto.

È difficile stabilire la vera portata degli omicidi e dei rapimenti da parte di ISIS. Amnesty International ha documentato un gran numero di casi. Finora, l’ISIS non sembra essersi impegnato in campagne di massa contro i civili, ma la sua scelta degli obiettivi - musulmani e santuari sciiti - ha scatenato paura e panico nella comunità sciita, che costituisce la maggioranza della popolazione irachena ma una minoranza nella regione. Questo ha portato a un esodo di massa di musulmani sciiti e di membri di altre minoranze, come cristiani e yezidi. Anche i musulmani sunniti sospettati di essere ostili all’ISIS, i membri delle forze di sicurezza, i dipendenti pubblici e le persone che hanno lavorato con le forze americane in passato sono fuggiti - alcuni dopo che l’ISIS aveva attaccato loro o i loro parenti.

L'ISIS ha invitato gli ex membri delle forze di sicurezza e altre persone che si ritiene siano state coinvolte nella repressione del governo a "pentirsi", e ha promesso di non danneggiare coloro che lo faranno. Questo processo comporta una dichiarazione pubblica di pentimento (*towba*) – il quale consiste effettivamente in un giuramento di fedeltà e obbedienza all'ISIS - in moschee appositamente designate. Molti di coloro che sono rimasti nelle zone controllate dall'ISIS rispondono a questo appello e si pentono pubblicamente. Questa pratica non è priva di rischi, tuttavia, poiché permette all'ISIS di raccogliere i nomi, gli indirizzi, i numeri di identificazione e altri dati identificativi di migliaia di uomini che può decidere in seguito di prendere di mira.

Allo stesso tempo, Amnesty International ha documentato una serie di esecuzioni extragiudiziali di detenuti da parte delle forze governative irachene e delle milizie sciite nelle città di Tal 'Afar, Mosul e Ba'quba. Gli attacchi aerei delle forze governative irachene contro le aree controllate dall'ISIS hanno ucciso e ferito decine di civili, alcuni in attacchi indiscriminati.

Questo rapporto si basa su un'indagine di due settimane nell'Iraq settentrionale, durante la quale Amnesty International ha visitato le città di Mosul, Kirkuk, Dohuk ed Erbil e le città e i villaggi circostanti, nonché i campi per sfollati di Al-Khazer/Kalak e Garmawa. Amnesty International ha anche incontrato sopravvissuti e parenti delle vittime di attacchi da parte dell'ISIS e delle forze governative e delle milizie alleate, civili sfollati a causa del conflitto, membri e rappresentanti delle minoranze, leader religiosi, organizzazioni della società civile locale, organizzazioni internazionali che assistono gli sfollati interni e comandanti militari Peshmerga. Tutte le interviste menzionate nel documento sono state condotte durante queste visite.

...

Amnesty International ritiene che tutte le parti in conflitto abbiano commesso violazioni del diritto umanitario internazionale, compresi crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, i loro attacchi stanno causando massicci sfollamenti di civili.

Quando gli attori armati operano in aree residenziali popolate, le parti in conflitto devono prendere tutte le precauzioni possibili per causare il minor danno possibile ai civili. Devono prendere precauzioni al fine di tutelare i civili e gli oggetti dei civili sotto il loro controllo dagli effetti degli attacchi dell'avversario, tra cui evitare - per quanto possibile - di posizionare obiettivi militari in o vicino a zone densamente popolate. Il diritto internazionale umanitario proibisce anche espressamente tattiche come l'uso di "scudi umani" per prevenire attacchi a obiettivi militari. Tuttavia, il fallimento di una parte nel separare i combattenti dai civili e dagli oggetti civili non solleva l'avversario dal suo obbligo di limitare gli attacchi ai combattenti e agli obiettivi militari e di prendere tutte le precauzioni necessarie negli attacchi per risparmiare i civili e gli oggetti civili, in conformità con il diritto umanitario internazionale. Il diritto internazionale umanitario proibisce gli attacchi deliberati contro i civili che non partecipano alle ostilità, gli attacchi indiscriminati (che non distinguono tra obiettivi civili e militari) e gli attacchi sproporzionati (che possono causare danni accidentali ai civili che sono eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto). Tali attacchi costituiscono crimini di guerra. Queste regole si applicano a tutte le parti di un conflitto armato in ogni momento e senza eccezione.

Il conflitto nel nord dell'Iraq ha sfollato centinaia di migliaia di civili, che sono fuggiti nelle vicine aree curde amministrate dal KRG. La maggior parte di loro vive in condizioni disastrose, alcuni in campi per sfollati interni (IDP) mentre altri si sono rifugiati in scuole, moschee, chiese o comunità ospitanti. Inizialmente, ai civili che sono fuggiti dopo che l'ISIS ha conquistato ampie zone dell'Iraq nord-occidentale è stato

permesso di entrare nella regione del Kurdistan iracheno (KRI), ma nelle ultime settimane il KRG ha fortemente limitato l'accesso agli iracheni non curdi. Alcuni di coloro che sono fuggiti stanno cercando rifugio nel KRI, mentre altri, principalmente turkmeni e shabak sciiti, stanno cercando di spostarsi a sud verso la capitale e oltre, dove la maggioranza della popolazione è sciita e dove credono di essere più sicuri.

Mentre il governo centrale dell'Iraq continua ad essere afflitto da divisioni politiche e interreligiose e il KRG sembra sempre più desideroso di anettere più territorio alle aree che controlla, i civili iracheni coinvolti nel conflitto trovano sempre più difficile trovare protezione e assistenza.

Amnesty International chiede a tutte le parti in conflitto di fermare immediatamente l'uccisione di prigionieri e i rapimenti di civili, di trattare umanamente i detenuti in ogni circostanza e di non effettuare attacchi indiscriminati, anche attraverso l'uso di bombardamenti di artiglieria e di bombardamenti aerei non guidati in aree ad alta concentrazione di civili. Amnesty International ribadisce anche la sua richiesta al KRG di permettere ai civili in fuga dai combattimenti - indipendentemente dalla loro religione o etnia - di cercare rifugio e attraversare in sicurezza le aree sotto il suo controllo.”

33. Nella sua posizione sui rimpatri in Iraq dell'ottobre 2014, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), tra l'altro, osservava:

*“Introduzione*

1. Dalla pubblicazione nel 2012 delle linee guida dell'UNHCR sull'ammissibilità alla protezione internazionale per l'Iraq e del promemoria dell'UNHCR sui rifugiati palestinesi in Iraq, c'è stata una nuova esplosione di violenza in Iraq tra le forze di sicurezza irachene (ISF) e le forze curde (peshmerga) da un lato, e lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante (di seguito ISIS), che opera sia in Iraq che in Siria, e i suoi gruppi armati alleati dall'altro. I civili vengono uccisi o feriti ogni giorno in questa ondata di violenza, vittime di attacchi suicidi e autobombe, bombardamenti, attacchi aerei ed esecuzioni. Di fronte all'avanzata dell'ISIS, il governo iracheno avrebbe perso il controllo, in tutto o in parte, di ampie zone del paese, in particolare nei governatorati di Al-Anbar, Ninewe, Salah Al-Din, Kirkuk e Diyala. Anche se l'ISF e le forze curde, sostenute dagli attacchi aerei statunitensi, hanno recentemente ripreso il controllo di alcune aree, soprattutto lungo i confini interni con la regione del Kurdistan, nel complesso le linee del fronte rimangono instabili. Il conflitto, che si è intensificato di nuovo nel governatorato di Al-Anbar nel gennaio 2014 e poi in altre governatorati, è stato descritto come un conflitto armato non internazionale. Il numero di vittime dall'inizio del 2014 è il più alto dall'apice del conflitto tra gruppi religiosi nel 2006-2007.

...

*La posizione dell'UNHCR sui rimpatri*

27. Poiché la situazione in Iraq rimane altamente volatile e tutte le parti del paese sono apparentemente colpite, direttamente o indirettamente, dalla crisi attuale, l'UNHCR esorta gli Stati a non rimpatriare forzatamente le persone in Iraq finché la situazione della sicurezza e dei diritti umani non sia migliorata in modo tangibile. Nelle circostanze attuali, molte persone che fuggono dall'Iraq probabilmente soddisfano i criteri della Convenzione del 1951 per lo status di rifugiato. Se, nel contesto dell'esame del caso individuale di una persona proveniente dall'Iraq, i criteri della Convenzione del 1951 non sono applicabili, è probabile che si applichino criteri più ampi per i

rifugiati stabiliti negli strumenti regionali pertinenti, o da forme complementari di protezione. Nelle circostanze attuali, dati i nuovi massicci sfollamenti interni combinati con una grave crisi umanitaria, le crescenti tensioni interreligiose e le segnalate restrizioni di accesso, in particolare nella regione del Kurdistan iracheno, l'UNHCR ritiene che, in linea di principio, gli Stati non dovrebbero negare la protezione internazionale alle persone provenienti dall'Iraq sulla base dell'esistenza di una fuga interna o di un'alternativa di reinsediamento. Può essere necessario esaminare i motivi di esclusione caso per caso.”

34. Nel suo *World Report 2015* pubblicato il 29 gennaio 2015, Human Rights Watch osservava quanto segue sull'Iraq:

*“Gli abusi commessi dalle forze di sicurezza e dalle milizie sostenute dal governo*

A marzo, l'ex primo ministro Al-Maliki ha riferito agli alti consiglieri di sicurezza che avrebbe formato una nuova forza di sicurezza composta da tre milizie: Asa'ib, Kita'ib Hezbollah e le Brigate Badr. Queste milizie hanno rapito e ucciso civili sunniti in tutta Baghdad, Diyala e le province di Hilla, in un momento in cui il conflitto armato tra le forze governative e gli insorti sunniti si è intensificato.

Secondo testimoni e fonti mediche e governative, le milizie filogovernative sono state responsabili del massacro di 61 uomini sunniti tra il 1° giugno e il 9 luglio 2014 e di almeno altri 48 in marzo e aprile in villaggi e città in una zona nota come "cintura di Baghdad". Decine di residenti di cinque città nella cintura di Baghdad hanno detto che le forze di sicurezza, insieme alle milizie sostenute dal governo, hanno attaccato le loro città, rapito e ucciso i residenti e dato fuoco alle loro case, al bestiame e ai raccolti.

Un sopravvissuto a un attacco di agosto a una moschea sunnita nella provincia orientale di Diyala ha detto che i membri della milizia Asa'ib Ahl al-Haqq sono entrati nella moschea durante la preghiera del venerdì, hanno sparato e ucciso l'imam, successivamente hanno aperto il fuoco sugli altri uomini nella moschea, uccidendo almeno 70 persone. Altri tre residenti di Diyala hanno riferito che la milizia ha rapito e ucciso i loro parenti.

Le forze di sicurezza irachene e le milizie alleate al governo sono responsabili dell'esecuzione illegale di almeno 255 prigionieri a giugno in sei città irachene. La stragrande maggioranza delle forze di sicurezza e delle milizie sono sciite, mentre i prigionieri assassinati erano sunniti. Almeno otto delle persone uccise erano ragazzi sotto i 18 anni.”

35. La nota informativa del 9 febbraio 2015, emessa dal Centro d'informazione sull'asilo e la migrazione dell'Ufficio federale tedesco per la migrazione e l'asilo, affermava quanto segue sull'Iraq:

*“Situazione sulla sicurezza*

Le notizie quotidiane di scontri armati e attacchi suicidi continuano senza sosta. Un attacco suicida a Baghdad il 9 febbraio 2015 ha ucciso almeno 12 persone e ne ha ferite oltre 40. L'attacco ha avuto luogo nel distretto di Kadhimiya, che ha una grande popolazione sciita. Nessuno ha ancora rivendicato l'attacco. Il 7 febbraio 2015, più di 30 persone sono state uccise e più di 70 ferite in attentati suicidi a Baghdad. Secondo quanto riferito, la maggior parte delle vittime erano musulmani sciiti e membri delle forze di sicurezza.

Il coprifuoco notturno è stato revocato a Baghdad il 7 febbraio 2015.

Lo Stato Islamico (IS) avrebbe ucciso 48 persone sul suo territorio in Iraq dall'inizio dell'anno, quasi tutte nella città di Mosul (provincia di Ninive) e nei suoi sobborghi.

...”

36. Nel suo *Country Reports on Human Rights Practices for 2014*, pubblicato nel febbraio 2015, il Dipartimento di Stato americano ha notava quanto segue sull'Iraq:

“L'ISIS ha commesso un numero impressionante di gravi violazioni dei diritti umani. In modo sistematico e massiccio, l'ISIS ha preso di mira funzionari governativi e membri delle forze di sicurezza, ma anche civili, in particolare sciiti, minoranze religiose ed etniche, donne e bambini. In misura minore, le Forze di sicurezza irachene (ISF) e le milizie sciite sono segnalate per aver perpetrato abusi in un contesto di interruzione della sicurezza.

La violenza destabilizzante e i combattimenti tra le forze governative e l'ISIS si sono intensificati nella provincia di Anbar alla fine del 2013 e si sono diffusi in altre province durante l'anno. Il 9 giugno, l'ISIS ha lanciato un attacco e ha rapidamente preso Mosul, la seconda città del paese. Successivamente, le forze dell'ISIS hanno preso il controllo di vaste aree nelle province di Anbar, Ninewa, Salah ad Din e Diyala. Gli scontri armati tra l'ISIS e l'ISF, compresi i Peshmerga, - le forze armate del governo regionale del Kurdistan - hanno portato a massicci spostamenti interni, con le Nazioni Unite che stimano che più di due milioni di persone in tutto il paese sono state costrette a fuggire dalle loro case. La crisi umanitaria è peggiorata a luglio e agosto quando l'ISIS ha preso di mira le minoranze etniche e religiose, ha perpetrato violenze di genere, ha venduto donne e bambini come schiavi, ha reclutato bambini soldato e ha distrutto infrastrutture civili.

Rimangono gravi problemi di diritti umani. Il paese è stato destabilizzato da uccisioni frequenti e su larga scala, la maggior parte delle quali sono commesse dall'ISIS. Questi includono il massacro di più di 600 detenuti, quasi tutti sciiti, nella prigione di Badoush, vicino a Mosul, il 10 giugno. L'ISIS ha anche ucciso, rapito ed espulso dalle loro case membri di gruppi religiosi ed etnici, tra cui cristiani, sciiti shabak, sciiti turkmeni e yezidi. Allo stesso tempo, ma su una scala molto più piccola, ci sono stati rapporti (non verificati) di uccisioni di prigionieri sunniti da parte di attori statali e milizie sciite.”

37. Il 9 marzo 2015 Iraqi News (IraqiNews.com) riferiva che Martin Dempsey, capo di stato maggiore degli Stati Uniti, in una conferenza stampa congiunta con il Ministro della Difesa iracheno, Khalid al-Ubaidi, aveva detto “Proteggere Baghdad, la diga di Mosul e il distretto di Haditha sono tra le principali priorità della coalizione internazionale.”

38. Nella sua *Country Information and Guidance on the security situation in Iraq*, pubblicata nel novembre 2015, il Ministero dell'interno del Regno Unito affermava quanto segue alla voce “*Policy Summary*”:

“La situazione della sicurezza nelle "zone contese" dell'Iraq, cioè nei governatorati di Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa e Salah Al-din, è tale che un ritorno in queste zone violerebbe l'articolo 15 c) della "direttiva qualifiche”.

La situazione della sicurezza nelle parti della "cintura di Baghdad" (le zone che circondano la città di Baghdad) che confinano con i governatorati di Anbar, Salah Al-din e Diyala, è tale che il trasferimento di una persona in queste zone violerebbe l'articolo 15(c) della direttiva qualifiche.

Nel resto dell'Iraq – i governatorati di Baghdad (compresa la città di Baghdad), Babel, Bassora, Kerbala, Najaf, Muthanna, Thi-Qar, Missan, Qadissiya e Wassit, così come la regione del Kurdistan iracheno (KRI), che comprende le province di Erbil, Sulaymaniyah e Dahuk - la violenza indiscriminata è al di sotto del livello che generalmente rappresenterebbe un rischio ai sensi dell'articolo 15(c). Tuttavia, i decisori dovrebbero considerare se ci sono fattori particolari nelle circostanze dell'individuo che potrebbero ancora metterlo a rischio.

La situazione della sicurezza rimane volatile e gli organi decisionali devono prendere in considerazione informazioni aggiornate sul paese quando valutano il rischio.”

## **B. La situazione delle persone che hanno collaborato con le forze armate straniere**

39. Il *Country of Origin Information Report on Iraq* del Ministero dell'Interno del Regno Unito del 10 dicembre 2009 affermava:

“... i civili impiegati dalla MNF-I [Multinational Force in Iraq], o comunque legati ad essa, sono a rischio di essere presi di mira da attori non statali. Nelle aree in cui la sicurezza è migliorata nell'ultimo anno, i rischi per gli individui legati alla MNF-I sono diminuiti in una certa misura, ma rimangono considerevoli a causa della continua influenza dei gruppi estremisti. Nelle aree dove AQI [Al Qaeda in Iraq] e altri gruppi di insorti rimangono presenti, in particolare nei governatorati di Ninewa e Diyala, il rischio di essere presi di mira rimane molto più alto. Il rischio è particolarmente alto per coloro che lavorano come interpreti per la MNF-I, data la loro esposizione e il possibile coinvolgimento in attività militari, come arresti, retate o interrogatori di insorti o membri della milizia. Dal 2003, circa 300 interpreti sarebbero stati uccisi in Iraq. Inoltre, c'è un maggior rischio di attacco nelle aree con un'alta concentrazione di personale straniero, come la zona internazionale o le basi militari, specialmente ai posti di blocco vicino a queste strutture e quando si viaggia in convogli militari ...

...

I cittadini iracheni impiegati da imprese straniere sono a rischio di attacco quando sono fuori da un complesso sicuro come la zona internazionale o una base militare.”

40. Il rapporto intermedio del 14 gennaio 2011 elaborato dal Centro norvegese per le informazioni sui paesi d'origine (*Landinfo*) e dall'Agenzia svedese per le migrazioni sulla loro missione d'inchiesta in Iraq rilevava una serie di casi in cui gli iracheni che avevano lavorato per gli americani sono stati uccisi. Il rapporto notava inoltre che gli Stati Uniti hanno istituito un programma di assistenza per gli iracheni che sono stati minacciati per aver lavorato all'ambasciata di Baghdad. Secondo il rapporto, il reclutamento avveniva solo dopo un attento controllo, che poteva richiedere da tre a sei mesi.

41 Nella sua guida operativa sull'Iraq del 22 agosto 2014, il Ministero dell'Interno britannico dichiarava quanto segue:

“3.10.9 Conclusione. Gli individui che sono percepiti come collaboratori o che hanno collaborato con l'attuale governo iracheno e le sue istituzioni, le ex forze statunitensi/multinazionali o le imprese straniere sono a rischio di persecuzione in Iraq. Questo include i membri di alcune professioni come i giudici, gli accademici, gli

insegnanti e la professione legale. Un richiedente che rivendica una minaccia localizzata dichiarando di essere considerato un collaboratore può avere la possibilità di trasferirsi in una zona dove la minaccia localizzata non esiste. Il responsabile del caso dovrà considerare il profilo specifico del richiedente, la natura e la portata della minaccia, e se sarebbe eccessivo aspettarsi che il richiedente si trasferisca altrove. Una richiesta basata su tali motivi può essere fondata e la concessione dello status di rifugiato sulla base delle opinioni politiche del richiedente, o di quelle a lui attribuite, può essere appropriata nelle circostanze del caso.”

42. Secondo il rapporto 2015 di Amnesty International Germania sull'Iraq (tradotto dall'originale tedesco disponibile su <https://www.amnesty.de/jahresbericht/2015/irak>):

“I soldati dell'ISIS hanno ucciso dei sunniti, incolpandoli di mancanza di sostegno o di lavorare per il governo iracheno e le forze di sicurezza o di servire le forze americane in Iraq.”

### **C. La capacità delle autorità irachene di proteggere i propri cittadini**

43. Il rapporto del 5 maggio 2013 edito da Landinfo e dall'Agenzia per le Migrazioni dal titolo “Iraq: Stato di diritto e sistema legale e di sicurezza” affermava:

“La costituzione irachena del 2005 garantisce l'esistenza di un sistema di sicurezza protetto da forze di sicurezza non politiche e non confessionali. Le numerose forze del paese sono impegnate a proteggere il popolo iracheno. Tuttavia, la politicizzazione delle forze di sicurezza irachene (ISF), la corruzione, il settarismo e la mancanza di un addestramento adeguato stanno offuscando il quadro.

L'ordine giuridico è anche brevemente presentato nella Costituzione, dove è descritto come un sistema indipendente al di sopra di tutti i poteri tranne la legge. In realtà, però, la polizia e le Corti (e altre istituzioni) continuano a fallire.

Poiché la polizia è vista come l'istituzione più corrotta nel sistema di sicurezza e di stato di diritto, i cittadini hanno paura di denunciare i crimini, anche se ci sono indicazioni che la polizia sta portando avanti un lavoro migliore rispetto al 2010.

La corruzione sembra essere meno diffusa tra i giudici che tra la polizia, ma la magistratura non è indipendente come era previsto dalla costituzione e come era ancora previsto nel 2010. Le Corti possono essere soggetti alla pressione di figure politiche influenti, tribù e altri attori (come le milizie e i criminali). La grave carenza di giudici, combinata con i numerosi arresti seguiti all'insurrezione, ha portato a un grande arretrato, che è dannoso sia per il convenuto che per la parte lesa.

Non sono solo i casi, ma anche i disegni di legge che sono in sospenso, il che non migliora lo Stato di diritto. Così, il potere giudiziario non è ancora governato dalla legge prevista dalla Costituzione.

Mentre ci sono alcuni rimedi per i cittadini per presentare ricorsi contro le autorità, l'Alta Commissione per i diritti umani, istituita nel 2012 e che probabilmente rappresenta l'istituzione più importante per gestire tali ricorsi, non funziona ancora correttamente.

I rimedi avversi alla corruzione sono più carenti oggi che nel 2010, soprattutto a causa delle interferenze politiche e della capacità limitata.

Ci sono misure legali per punire i dipendenti pubblici che si comportano male, ma la loro attuazione non è sempre facile - anche se c'è la volontà.

In definitiva, il deterioramento della situazione della sicurezza e l'aspra lotta politica stanno interagendo, creando carenze sia nella capacità che nell'integrità del sistema di sicurezza e legale dell'Iraq - più che nel 2010, quando abbiamo valutato l'ultima volta lo stato di diritto in Iraq. Il sistema funziona ancora, ma le carenze sembrano aumentare.”

44. Il *Country Reports on Human Rights Practices for 2014*, pubblicato nel febbraio 2015 dal Dipartimento di Stato americano, affermava quanto segue sul ruolo della polizia e dell'apparato di sicurezza in Iraq:

“A causa degli attacchi e delle offensive dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) durante l'anno, il governo ha perso il controllo effettivo su vaste aree del paese, principalmente aree arabe sunnite e alcune aree miste sunnite/sciite. Il controllo sulle forze di sicurezza non è stato uniforme e il deterioramento della situazione della sicurezza ha portato a una rinascita delle milizie sciite, che operano in gran parte al di fuori dell'autorità del governo.

...

La corruzione su larga scala a tutti i livelli dello stato e della società ha esacerbato la mancanza di una protezione efficace dei diritti umani.

...

Le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno criticato la natura sempre più religiosa dell'attività delle milizie e la mancanza di supervisione del governo. Il primo ministro Al-Abadi ha ripetutamente chiesto l'abolizione delle milizie indipendenti e ha ordinato che tutte le milizie siano poste sotto l'autorità dell'ISF. I leader religiosi sciiti hanno anche invitato i volontari sciiti a combattere sotto il comando delle forze di sicurezza e hanno condannato la violenza contro i civili, compresa la distruzione di proprietà private. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, le milizie sciite hanno operato in modo indipendente e senza la supervisione o le istruzioni del governo.

...

Rimangono problemi all'interno delle forze di polizia provinciali del paese, tra cui la corruzione e la riluttanza di alcuni agenti di polizia a servire al di fuori delle loro aree di origine. L'esercito federale e la polizia hanno reclutato e dispiegato personale militare e di polizia in tutto il paese, riducendo il rischio di corruzione correlato a legami personali con tribù o militanti. Questo ha portato a lamentele da parte delle comunità locali che i membri dell'esercito e della polizia stanno abusando delle differenze etno-religiose.

Le forze di sicurezza hanno fatto solo sforzi limitati per prevenire o rispondere alla violenza sociale.”

#### **D. Ricollocamento interno in Iraq**

45. La *Country Information and Guidance on Iraq concerning internal relocation (and technical obstacles)* pubblicata il 24 dicembre 2014 dal Ministero dell'Interno britannico includeva il seguente passaggio nella sezione “*Policy Summary*”:

*“Disposizioni per il rimpatrio dal Regno Unito*

1.4.1 Le attuali modalità di rimpatrio dal Regno Unito all'Iraq, sia via Erbil che via Baghdad, non violano l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

*Ottenere documenti civili in un nuovo luogo di residenza*

1.4.2 La carta d'identità civile e il certificato di nazionalità sono due dei documenti civili più importanti, poiché danno accesso, direttamente o indirettamente, a diversi diritti economici e sociali.

1.4.3 Un rimpatriato in Iraq che non è in grado di farsi sostituire la carta d'identità civile o il certificato di nazionalità può incontrare notevoli difficoltà nell'accesso ai servizi e ai mezzi di sussistenza e può trovarsi in una situazione di indigenza che potrebbe raggiungere la soglia dell'articolo 3.

1.4.4 Tuttavia, le persone provenienti da zone non contestate dell'Iraq che vengono rimpatriate a Erbil o a Baghdad sono generalmente in grado di farsi riemettere la carta d'identità civile, i certificati di nazionalità o altri documenti civili, tornando nel loro luogo d'origine o rivolgendosi alle agenzie governative e non governative competenti nelle zone non contestate.

1.4.5 Le persone provenienti dalle zone contese dell'Iraq che sono rientrate a Baghdad sono generalmente in grado di ottenere una nuova carta d'identità civile, un certificato di nazionalità o un altro documento civile dalle agenzie competenti a Baghdad e Najaf.

1.4.6 Le persone che si trovano nel Regno Unito e che desiderano farsi riemettere la carta d'identità civile o il certificato di nazionalità possono chiedere assistenza all'ambasciata irachena a Londra, purché siano in grado di dimostrare la loro identità. Questo è di solito possibile per coloro che sono tornati con la forza a Baghdad, purché siano in possesso di un passaporto o di un lasciapassare valido o scaduto.

1.4.7 Chiunque non sia in grado di provare la propria identità all'ambasciata irachena può farsi riemettere i documenti attraverso un procuratore in Iraq, come un parente o un avvocato con procura.

*Ricollocamento nella regione del Kurdistan dell'Iraq (KRI)*

1.4.8 Le persone provenienti dal KRI sono solitamente in grado di reinsediarsi in un'altra zona della regione.

1.4.9 Le persone di origine curda che provengono da fuori del KRI e che vengono rimpatriate a Baghdad possono generalmente reinsediarsi nel KRI purché abbiano potuto regolarizzare i loro documenti a Baghdad (o altrove).

1.4.10 Per le persone non curde con un legame familiare o di altro tipo con il KRI (ad esempio un legame tribale o un precedente impiego), il ricollocamento interno è generalmente un'opzione ragionevole.

1.4.11 Per le persone di origine araba o turkmena, il reinsediamento interno nel KRI è difficile. Il trasferimento interno a Baghdad o al sud sembra più ragionevole. Se questa possibilità è irragionevole a causa delle circostanze particolari del caso, la protezione può essere concessa.

*Ricollocamento a Baghdad e nel sud*

1.4.12 In generale, arabi sunniti, curdi e sciiti possono reinsediarsi a Baghdad, dove c'è una grande popolazione sfollata di arabi sunniti.

1.4.13 I musulmani sciiti che cercano di reinsediarsi nel paese possono generalmente farlo nelle province meridionali. È probabile che i musulmani sunniti si reinsedino nel sud.

1.4.14 In generale, non ci sono attualmente ostacoli insormontabili che impediscano ai cittadini iracheni di reinsediarsi a Baghdad o nelle province meridionali, anche se ogni caso deve essere deciso in base alle singole circostanze.”

46. La *Country Information and Guidance on Iraq concerning internal relocation*, pubblicata nel novembre 2015 dal Ministero dell'Interno britannico includeva il seguente passaggio nella sezione “*Policy Summary*”:

*“Possibilità di ricollocamento interno*

In generale, le persone provenienti da Al-Anbar, Diyala, Kirkuk (noto anche come Ta'min), Niniwah e Salah Al-din, così come dai settori settentrionale, occidentale e orientale della "cintura di Baghdad" (le "zone contese"), sono ammissibili al reinsediamento a Baghdad. Tuttavia, gli organi decisionali devono prendere in considerazione tutti i fattori personali rilevanti che influenzano la capacità di reinsediamento di un individuo, così come le informazioni aggiornate sul paese.

La situazione nei governatorati meridionali (Basra, Kerbala, Najaf, Muthana, Thi-Qar, Missan, Qadissiya e Wassit) non raggiunge la soglia richiesta dall'articolo 15(c) e non c'è un rischio reale di danno ai civili comuni che viaggiano da Baghdad a queste zone. È probabilmente ragionevole, in generale, che la gente delle "zone contese" (o altrove) si trasferisca a Baghdad, anche se gli organi decisionali devono tenere conto delle circostanze personali dell'individuo interessato e delle informazioni aggiornate sul paese.

Per i curdi iracheni, siano essi del KRG o meno, il reinsediamento nella regione del Kurdistan iracheno (IKR) è generalmente possibile attraverso Baghdad, anche se gli organi decisionali dovrebbero prendere in considerazione i fattori rilevanti che influenzano la loro capacità di reinsediamento.

In generale, non è ragionevole che i non curdi che non sono originari della IKR vi si reinsedino.

*Fattibilità del rimpatrio*

Una persona può essere riportata nella città di Baghdad solo se possiede un passaporto iracheno (valido o scaduto) o un lasciapassare. Senza uno di questi documenti, il rimpatrio non è "fattibile".

L'assenza di tali documenti di viaggio è un ostacolo tecnico al ritorno e non giustifica di per sé la concessione della protezione.

Solo quando il rimpatrio è fattibile (cioè quando l'interessato possiede o può ottenere un passaporto o un lasciapassare valido o scaduto) la questione della documentazione (o della sua mancanza) può essere considerata in qualsiasi valutazione della protezione.

Le persone provenienti dall'IKR il cui ingresso è stato pre-approvato dalle autorità dell'IKR vengono rimandate all'aeroporto di Erbil e non hanno bisogno di passaporto o di un lasciapassare.”

#### IV. DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA PERTINENTE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

47. L'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusa dalla direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011; di seguito "la Direttiva qualifiche") stabilisce:

*“Valutazione dei fatti e delle circostanze*

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

(a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;

(b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

(c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

(e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- (b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- (c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- (d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
- (e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.”

48. Il livello di protezione richiesto è così definito nell'articolo 7 della Direttiva qualifiche:

“1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

- (a) dallo Stato; oppure
- (b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi, *inter alia*, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione.”

49. Nel caso *M.M. c. Ministero della Giustizia, dell'Uguaglianza e della Riforma legislativa e altri* (C-277/11, sentenza del 22 novembre 2012), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito “CGUE”) affermava:

“63. Come emerge dal suo titolo, l'articolo 4 della direttiva 2004/83 riguarda l'‘esame dei fatti e delle circostanze’.

64. In realtà, tale ‘esame’ ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale.

65. Orbene, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa.

66. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti.

67. Peraltro, l'interpretazione enunciata al punto precedente è avallata dall'articolo 8(2)(b), della direttiva 2005/85, secondo il quale gli Stati membri garantiscono che pervengano informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato.”

50. I casi riuniti *X, Y e Z* (casi riuniti da C-199/12 a C-201/12, sentenza del 7 novembre 2013) riguardavano dei richiedenti asilo che avevano presentato domanda di protezione internazionale sulla base della loro omosessualità, in circostanze in cui non era stato stabilito che fossero già stati oggetto di persecuzione o minaccia diretta di persecuzione. Anche se l'articolo 4§ 4 della Direttiva qualifiche non era direttamente oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, la CGUE comunque concludeva come segue:

“72. Per quanto riguarda la riservatezza di cui la persona dovrebbe dar prova, nel sistema istituito dalla direttiva, quando le autorità competenti valutano se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, esse cercano di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione...”

73. Questa valutazione dell'entità del rischio, che deve essere operata in tutti i casi con vigilanza e prudenza (Casi riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08 *Salahadin Abdulla e altri* [2010] ECR I-1493, paragrafo 90), è fondata unicamente sull'esame concreto dei fatti e delle circostanze conformemente alle disposizioni figuranti, segnatamente, all'articolo 4 della direttiva (*Y e Z*, paragrafo 77).”

51. Nel caso *Salahadin Abdulla e altri c. Repubblica Federale di Germania* (Casi riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, sentenza del 2 marzo 2010, ECR I-1493), la CGUE considerava l'esame di un cambiamento delle circostanze di un rifugiato e, in particolare, quando tale status potrebbe cessare:

“69. Di conseguenza, lo status di rifugiato cessa dal momento in cui il cittadino interessato non appare più esposto, nel paese di origine, a circostanze che dimostrano l'incapacità di detto paese di assicurargli una protezione nei confronti degli atti di persecuzione che subirebbe per uno dei cinque motivi elencati all'articolo 2 (c), della direttiva. Siffatta cessazione comporta quindi che il cambiamento delle circostanze abbia sanato le cause che avevano condotto al riconoscimento dello status di rifugiato.

70. Per giungere alla conclusione che il timore del rifugiato di essere perseguitato non è più fondato, le autorità competenti, alla luce dell'articolo 7 (2) della direttiva, devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione del paese terzo in causa abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione.”

## V. LINEE GUIDA E ALTRI DOCUMENTI PERTINENTI DELL'ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

52. Secondo i principi dell'UNHCR, mentre l'onere della prova spetta al richiedente asilo, date le circostanze particolari di una richiesta di asilo, il funzionario statale che la esamina condivide con il richiedente il compito di "stabilire e valutare tutti i fatti pertinenti”.

53. Nella parte pertinente, la nota dell'UNHCR del 1998 sull'onere e lo standard di prova nelle richieste di asilo affermava che:

### “II. Onere della prova

5. I fatti a sostegno di una richiesta d'asilo sono stabiliti dalla presentazione di prove o materiale relativo ai fatti presunti. Le prove possono essere di natura orale o documentale. Il compito di produrre prove per dimostrare con convinzione i fatti adottati è chiamato "onere della prova".

6. Secondo i principi generali del diritto delle prove, l'onere della prova spetta alla persona che fa la richiesta. Così, nelle richieste di asilo, l'onere della prova è a carico del richiedente per stabilire la verità delle sue affermazioni e l'esattezza dei fatti su cui si fonda la domanda. Il richiedente assolve l'onere della prova fornendo un resoconto veritiero dei fatti rilevanti, in modo che una decisione appropriata possa essere presa su tale base. Date le specificità della situazione del rifugiato, l'esaminatore condivide con il rifugiato il compito di stabilire e valutare tutti i fatti rilevanti. Il suo compito è, in larga misura, quello di familiarizzare con la situazione oggettiva del paese d'origine in questione, di tenersi aggiornato sui fatti importanti, di guidare il richiedente a fornire informazioni pertinenti e di verificare debitamente i fatti presunti che possono essere provati.

### III. Standard per stabilire le prove – Quadro generale e questioni definitorie

7. Nel contesto dell'onere del richiedente di provare i fatti che sostengono la sua richiesta, il termine "standard di prova" si riferisce alla soglia che il richiedente deve soddisfare per convincere l'esaminatore della verità delle sue affermazioni fattuali. I fatti da "provare" sono quelli relativi al passato e alle esperienze personali del richiedente che si presume abbiano dato origine al timore di persecuzione e alla conseguente riluttanza ad avvalersi della protezione del paese d'origine.

8. Nei paesi di common law, la legge sulle prove nei procedimenti penali richiede una prova "oltre ogni ragionevole dubbio". Nei procedimenti civili, la legge non prevede uno standard così esigente; l'esaminatore deve infatti decidere il caso applicando il "test

del bilanciamento delle probabilità<sup>3</sup>. Allo stesso modo, in una domanda di asilo non è necessario che l'esaminatore sia pienamente convinto della verità di ogni affermazione di fatto fatta dal richiedente. L'esaminatore deve decidere se, sulla base del materiale fornito e della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, è probabile che l'affermazione del richiedente sia credibile.

9. Naturalmente, il richiedente ha il dovere di dire la verità. Tuttavia, bisogna anche considerare la possibilità che le esperienze traumatiche possano impedirgli di esprimersi liberamente, o che a causa del passare del tempo o dell'intensità degli eventi passati possa non essere in grado di ricordare tutti gli elementi di fatto o di riferirli accuratamente, o possa confonderli; per esempio, potrebbe essere vago o impreciso nella presentazione di circostanze specifiche. L'incapacità di ricordare o fornire tutte le date o piccoli dettagli, piccole incongruenze, imprecisioni irrilevanti o dichiarazioni errate che non sono essenziali possono essere prese in considerazione nella valutazione finale della credibilità, ma non dovrebbero essere fattori decisivi.

10. Per quanto riguarda le prove presentate a sostegno della domanda d'asilo, se corroborano le dichiarazioni dell'interessato, confermano anche la loro veridicità. Tuttavia, data la situazione particolare dei richiedenti asilo, non dovrebbe essere loro richiesto di produrre tutte le prove necessarie. In particolare, bisogna riconoscere che i richiedenti asilo spesso fuggono senza i loro documenti personali. Il fatto che il richiedente non abbia presentato prove documentali a sostegno delle sue dichiarazioni orali non dovrebbe quindi impedire l'accettazione della domanda se le dichiarazioni in questione sono coerenti con i fatti noti e la credibilità complessiva del richiedente è soddisfacente.

11. Nel valutare la credibilità complessiva della rivendicazione in questione, l'esaminatore dovrebbe prendere in considerazione fattori quali la plausibilità dei fatti addotti, la coerenza complessiva del racconto del richiedente, le prove prodotte dal richiedente che corroborano le sue dichiarazioni, la coerenza con fatti ben noti o ampiamente conosciuti, e ciò che è noto sulla situazione nel paese d'origine. La credibilità è stabilita quando il richiedente ha presentato una rivendicazione coerente e plausibile che non contraddice fatti ampiamente conosciuti e che quindi, in ultima analisi, può essere creduta.

12. Il termine 'beneficio del dubbio'<sup>4</sup> è usato in relazione allo standard di prova riguardante le affermazioni fattuali del richiedente. Poiché in una richiesta di asilo il richiedente non ha bisogno di provare tutti i fatti in modo tale da convincere completamente l'esaminatore della verità di tutte le affermazioni fattuali, di solito c'è qualche dubbio nella mente dell'esaminatore riguardo ai fatti presentati dal richiedente. Se l'esaminatore ritiene che il racconto del richiedente sia ampiamente coerente e plausibile, l'esistenza di qualsiasi dubbio non dovrebbe pregiudicare la domanda del richiedente; in altre parole, al richiedente dovrebbe essere concesso il 'beneficio del dubbio'.

---

<sup>3</sup> *Balance of probabilities test*

<sup>4</sup> *Benefit of the doubt*

#### **IV. Standard per stabilire la prova del fondato timore di persecuzione**

13. La frase "timore fondato di persecuzione"<sup>5</sup> è un elemento chiave della definizione di rifugiato. Mentre la frase "timore fondato" contiene due elementi, uno soggettivo (paura) e l'altro oggettivo (fondato), questi devono essere valutati insieme.

14. In questo contesto, il termine "timoroso" significa che la persona interessata crede o si aspetta di essere sottoposta a persecuzione. La paura è stabilita in gran parte da ciò che il richiedente presenta come suo stato d'animo al momento della partenza. Normalmente, la dichiarazione del richiedente è accettata come indicativa dell'esistenza del timore, supponendo che non ci siano fatti che diano luogo a seri dubbi sulla sua credibilità su questo punto. Il richiedente deve anche stabilire che c'è una ragione per il presunto timore.

15. I lavori preparatori della Convenzione sono istruttivi a questo proposito. Una delle categorie di "rifugiati" di cui all'allegato I della Costituzione dell'IRO<sup>6</sup> è quella delle persone che hanno "dimostrato una buona causa per non tornare" nel loro paese, con "buona causa" definita come "persecuzione o timore fondato di persecuzione". Il manuale dell'IRO ha dichiarato che il termine "fondato" deve essere inteso nel senso che il richiedente ha dato un resoconto plausibile e coerente del suo timore di persecuzione. Il Comitato ad hoc sull'apolidia e le questioni connesse ha preferito adottare la frase "timore fondato di persecuzione" piuttosto che aderire al linguaggio della Costituzione dell'IRO. Commentando questo termine nel suo rapporto finale, il Comitato ad hoc ha dichiarato che "timore fondato" significa che una persona può stabilire "buone ragioni" per temere la persecuzione.

#### **La soglia**

16. Il manuale afferma che il timore espresso dovrebbe essere considerato fondato se il richiedente "può stabilire, in misura ragionevole, che la vita è diventata intollerabile nel suo paese di origine...".

17. Nei paesi di *common law*, si è sviluppata un'ampia giurisprudenza sullo standard di prova da applicare alle richieste di asilo per determinare se la richiesta è fondata. Questa giurisprudenza sostiene ampiamente l'opinione che non c'è nessun requisito per provare in modo conclusivo e indiscutibile che la richiesta sia fondata, o anche che la persecuzione sia più probabile che no. Per stabilire la "fondatezza", bisogna dimostrare che la persecuzione è ragionevolmente possibile. Una panoramica della giurisprudenza recente, per paese, è allegata.

#### **Indicatori per valutare la validità del fondato timore**

18. Mentre la valutazione del rischio di persecuzione è intrinsecamente lungimirante e quindi in qualche modo speculativa, deve essere basata su considerazioni fattuali, tenendo conto della situazione personale del richiedente così come degli elementi relativi alla situazione nel paese di origine.

19. Le circostanze personali del richiedente includono la sua storia, le sue esperienze, la sua personalità e qualsiasi altro fattore personale che possa esporlo alla persecuzione. In particolare, il fatto che il richiedente abbia subito o meno persecuzioni o altre forme di maltrattamento in passato e le esperienze di parenti e amici nonché di persone nella stessa situazione del richiedente sono fattori da prendere in considerazione. Gli elementi rilevanti riguardanti la situazione nel paese d'origine includono le condizioni socio-politiche generali, la situazione dei diritti umani e la storia del paese; la legislazione

---

<sup>5</sup> *Well-founded fear of being persecuted*

<sup>6</sup> Organizzazione Internazionale dei Rifugiati

nazionale; le politiche o le pratiche dell'agente di persecuzione, in particolare per quanto riguarda le persone in una situazione simile a quella del richiedente, ecc. Mentre le persecuzioni o i maltrattamenti passati possono pesare molto a favore di una valutazione positiva del rischio di persecuzioni future, la loro assenza non è un fattore decisivo. Allo stesso modo, l'esistenza di persecuzioni passate non è necessariamente conclusiva per quanto riguarda la possibilità di ulteriori persecuzioni, in particolare se ci sono stati importanti cambiamenti nella situazione nel paese di origine.”

54. *L'Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status* dell'UNHCR(originariamente pubblicato nel 1979 e più di recente ripubblicato nel 2011; di seguito “l'Handbook UNHCR”) sviluppava ulteriormente i principi stabiliti nella nota del 1998. I paragrafi 196 e 197 del Handbook dell'UNHCR recitava come segue:

“196. È un principio generale del diritto che l'onere della prova spetta al richiedente. Tuttavia, accade spesso che un richiedente non sia in grado di sostenere le sue richieste con prove documentali o di altro tipo, e i casi in cui il richiedente può fornire prove a sostegno di tutte le sue richieste sono l'eccezione piuttosto che la regola. Nella maggior parte dei casi, una persona che fugge dalla persecuzione arriva indigente e molto spesso senza documenti personali. Pertanto, anche se l'onere della prova spetta in linea di principio al richiedente, il compito di stabilire e valutare tutti i fatti rilevanti sarà svolto congiuntamente dal richiedente e dall'esaminatore. In alcuni casi, spetterà addirittura all'esaminatore usare tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda. Tuttavia, anche questa ricerca indipendente può non avere sempre successo e ci possono essere anche affermazioni che non possono essere provate. In questi casi, se il racconto del richiedente appare credibile, si dovrebbe concedere il beneficio del dubbio, a meno che non ci siano buone ragioni per sostenere il contrario.

197. Così, i requisiti probatori non dovrebbero essere interpretati troppo rigidamente, tenendo conto delle difficoltà della situazione in cui si trova il richiedente lo status di rifugiato. Tuttavia, questa tolleranza non dovrebbe arrivare ad ammettere come vere dichiarazioni che non sono coerenti con l'esposizione generale dei fatti presentata dal richiedente.”

## IN DIRITTO

### I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

55. I ricorrenti lamentavano che il rimpatrio in Iraq comporterebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione, ai sensi del quale:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

## A. La sentenza della Camera

56. La Camera osservava che, sebbene la situazione generale in Iraq fosse notevolmente peggiorata dal giugno 2014, al momento del suo esame non esistevano rapporti internazionali sull'Iraq dai quali si potesse concludere che la situazione fosse così grave da comportare di per sé una violazione dell'articolo 3 della Convenzione in caso di rimpatrio in quel paese.

57. Per quanto riguarda la situazione particolare dei ricorrenti, la Camera innanzitutto osservava che le richieste di asilo dei ricorrenti erano state attentamente esaminate dall'Agenzia per la migrazione e dalla Corte per la migrazione, entrambe avevano riconosciuto che il primo ricorrente aveva collaborato con gli americani e che, di conseguenza, i ricorrenti erano stati sottoposti a gravi minacce e violenze da parte di al-Qaeda dal 2004 al 2008. Tuttavia, dichiarava che, poiché il primo richiedente aveva smesso di lavorare con le aziende americane nel 2008, entrambi gli organismi avevano ritenuto improbabile che eventuali minacce ai richiedenti fossero ancora presenti e abbastanza concrete da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

58. La Camera notava anche che, dinanzi all'Agenzia per la migrazione, il primo ricorrente aveva confermato che dal 2008 non aveva ricevuto minacce personali da parte di al-Qaeda. Aggiungeva che, essendo stata rifiutata la richiesta d'asilo dall'Agenzia per la migrazione il 22 novembre 2011, i ricorrenti avevano, tuttavia, cambiato i loro motivi e dichiarato che membri di al-Qa'ida erano venuti anche nella loro casa a Baghdad il 10 settembre 2011 in cerca del primo ricorrente e avevano dato fuoco alla loro casa il 12 novembre 2011. La Camera dichiarava che l'Agenzia per la migrazione ha ritenuto che né i richiedenti né i documenti presentati su questi punti fossero credibili. Notava che il primo ricorrente non aveva menzionato il primo incidente all'Agenzia per la migrazione, che lo aveva ascoltato in tre diverse occasioni. Inoltre, la Camera osservava che le prove prodotte dinanzi alle Corti nazionali così come davanti alla Corte, che pretendevano di dimostrare che membri di al-Qaeda avevano cercato anche il primo ricorrente nel settembre 2011 e che la casa dei ricorrenti era stata bruciata il 12 novembre 2011, erano di natura molto sommaria, sollevando dubbi sulla loro autenticità. Di conseguenza, la Camera non rilevava alcuna ragione per discostarsi dall'opinione dell'Agenzia per la migrazione, che aveva trovato che i ricorrenti non avevano dimostrato la loro affermazione di essere stati minacciati e perseguitati da al-Qaeda dopo il 2008.

59. Allo stesso modo, per quanto riguarda l'affermazione dei ricorrenti che il primo ricorrente era in pericolo perché aveva partecipato a un dibattito televisivo nel febbraio 2010, la Camera osservava che i ricorrenti non avevano fatto alcuna menzione della registrazione di tale dibattito dinanzi all'Agenzia per la migrazione, anche se erano stati ascoltati da essa in diverse occasioni. Sottolineava che il primo ricorrente aveva presentato la registrazione per la prima volta il 1° febbraio 2012, insieme alla sua

dichiarazione alla Corte per la migrazione. Ricordava inoltre che le autorità svedesi non erano convinte che la registrazione risalisse al febbraio 2010 e che era impossibile per i ricorrenti ottenere la protezione delle autorità irachene a causa delle presunte critiche pubbliche nei loro confronti da parte del primo ricorrente durante tale dibattito. In sintesi, la Camera conveniva con le autorità svedesi che i ricorrenti avevano dimostrato le loro accuse.

60. Alla luce di quanto detto sopra, e dopo aver constatato che il primo ricorrente aveva cessato i suoi affari con gli americani nel 2008, che l'ultimo attacco violento di al-Qaeda contro i ricorrenti era avvenuto nell'ottobre 2008, cioè quasi sei anni e mezzo prima, e, soprattutto, che il primo ricorrente era rimasto a Baghdad fino al dicembre 2010 e il secondo e terzo ricorrente fino al settembre 2011, ma che i ricorrenti non avevano dimostrato l'asserzione di essere stati sottoposti ad altre minacce dirette, la Camera concordava con la valutazione delle autorità svedesi che non vi erano prove sufficienti per concludere che i ricorrenti avrebbero corso un rischio reale di essere sottoposti a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in caso di rimpatrio in Iraq. Concludeva che la loro espulsione non avrebbe quindi comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

## **B. Le osservazioni delle parti**

### *1. I ricorrenti*

61. I ricorrenti sostenevano che la sentenza della Camera poneva l'intero onere della prova su di loro e negava il beneficio del dubbio. La Camera sceglieva di ignorare alcune delle prove presentate da loro e considerava che l'ultima minaccia da parte di al-Qaida risaliva al 2008. Per quanto riguarda le minacce dal 2008 in poi, le autorità e le Corti svedesi avrebbero rigettato le prove fornite dai ricorrenti e ritenuto improbabile che vi fossero state minacce contro il primo ricorrente nel suo paese d'origine. Nella procedura d'asilo svedese, si afferma che sia pratica comune esaminare le prove presentate dai richiedenti asilo al fine di verificarne la credibilità. Nel caso in questione, tuttavia, le autorità nazionali avevano categoricamente rigettato le prove presentate dai ricorrenti e non avevano fatto alcuno sforzo per verificarne la veridicità, ad esempio contattando le autorità irachene o il canale televisivo Alhurra. Erano quindi venuti meno agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 6 della Convenzione. I ricorrenti lamentavano che se le autorità svedesi - e la Camera - avessero avuto dei dubbi sulla credibilità delle prove prodotte, avrebbero dovuto prima prendere una decisione informata sul fatto che esse dovessero essere considerate credibili o meno. I ricorrenti hanno altresì affermato che se le autorità avessero valutato correttamente le prove presentate, la loro valutazione sarebbe stata molto probabilmente diversa da quella fatta nelle loro decisioni. Sostenevano che le autorità svedesi non

avevano messo in dubbio la veridicità delle loro affermazioni e quindi avrebbero dovuto concedere il beneficio del dubbio alla prima di esse.

62. I ricorrenti sottolineavano che la "direttiva qualifiche" ha stabilito il principio del "beneficio del dubbio" a favore dei richiedenti asilo in relazione alle prove presentate a sostegno della loro istanza. Sostenevano che, finché la sua credibilità generale non è in discussione, il richiedente asilo deve fare uno sforzo onesto per comprovare le sue dichiarazioni orali. A loro avviso, nel valutare la credibilità delle dichiarazioni rese, si dovrebbe dare importanza al fatto che le dichiarazioni siano coerenti e non contraddittorie, e che siano rimaste sostanzialmente costanti durante la procedura d'asilo. Per quanto riguarda il primo ricorrente, non ci sarebbe stato motivo di mettere in dubbio la sua credibilità. Il motivo per cui avrebbe invocato le sue attività politiche in una fase tardiva della procedura d'asilo è logico: non avrebbe avuto l'opportunità di presentare pienamente i suoi argomenti durante il colloquio d'asilo e si sarebbe quindi concentrato sulla minaccia più imminente, ovvero quella proveniente da Al-Qaeda. L'incertezza sul fatto che il dibattito televisivo sia stato trasmesso nel 2008 o nel 2010 non metterebbe in alcun modo in discussione, in tutto o in parte, la credibilità del primo ricorrente o il livello delle minacce contro di lui. Il fatto che il dibattito fosse stato trasmesso avrebbe dovuto essere considerato una ragione sufficiente per prenderlo sul serio e indagare. Il primo ricorrente si sarebbe nascosto e solo per questo sarebbe sfuggito ai maltrattamenti tra il 2008 e il 2011.

63. I ricorrenti lamentavano che in caso di rimpatrio del primo ricorrente nel suo paese d'origine, questo sarebbe dovuto necessariamente entrare in contatto con le autorità statali. I ricorrenti sostenevano che se un pericolo da parte delle autorità esisteva prima che il primo ricorrente fuggisse in Svezia, allora tale pericolo esisterà ancora al suo ritorno. A loro avviso, in caso di rimpatrio forzato, il primo ricorrente sarebbe costretto a negare la propria identità e a nascondersi dalle autorità statali, il che costituirebbe, a loro avviso, un trattamento contrario alla Convenzione. Essi affermavano che, secondo le informazioni disponibili sul paese in questione, gli ex dipendenti dell'esercito americano si trovano in una situazione vulnerabile, e che non solo sono considerati da Al-Qaeda come traditori della loro patria, ma sono anche minacciati dall'ISIS, che li vede come obiettivi diretti. Si dice che molti ex militari statunitensi abbiano perso la vita nelle zone controllate dall'ISIS.

64. I ricorrenti lamentavano che le Corti e le autorità svedesi, così come la Camera, avevano riconosciuto che il primo ricorrente aveva avuto buone ragioni per temere per la sua vita durante il periodo 2004-2008. Ritenevano che i maltrattamenti da lui subiti fossero in sostanza paragonabili alla tortura. Aggiungevano che l'onere della prova avrebbe dovuto gravare sulle autorità svedesi e non su di lui, solo sulla base degli episodi da lui citati. A loro avviso, i fatti menzionati e i maltrattamenti subiti dal primo ricorrente erano anche rilevanti per la valutazione delle minacce e dei rischi che potrebbe affrontare in caso di rimpatrio nel suo paese. Secondo i ricorrenti, le autorità svedesi

avevano ammesso la realtà di tutti gli episodi in questione e avrebbero quindi dovuto essere il punto di partenza per una valutazione delle minacce future. I ricorrenti ritenevano che le autorità svedesi avrebbero dovuto presentare argomenti sufficienti per confutare questa valutazione delle minacce basata su fatti concreti. A loro avviso, le autorità svedesi non l'avevano fatto ed era quindi necessario supporre che le minacce continuassero. A loro avviso, le autorità svedesi avrebbero dovuto tenere conto anche delle esperienze passate del primo ricorrente e della sua vulnerabilità dovuta al fatto che aveva collaborato con le forze americane in Iraq. A loro avviso, le autorità irachene non sarebbero in grado di proteggere il primo ricorrente in caso di necessità futura. Secondo i ricorrenti, l'onere della prova avrebbe dovuto incombere alle autorità svedesi, che ritenevano non aver dimostrato che il primo ricorrente non sarebbe stato sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione in caso di rimpatrio nel suo paese d'origine.

65. I ricorrenti sostenevano che secondo il diritto svedese il richiedente asilo deve compiere affermazioni plausibili al fine di soddisfare l'onere della prova. Tuttavia, aggiungono che lo standard di probabilità varia da caso a caso e da Corte a Corte, e che non ci sono linee guida per determinare, segnatamente, quando un documento dovrebbe essere considerato di così scarsa qualità da essere privo di valore probatorio. Concludevano che tale valutazione è arbitraria. Nella fattispecie, le autorità avevano posto l'intero onere della prova a carico dei ricorrenti e avevano dichiarato durante tutto il procedimento di non aver fornito le prove necessarie. Inoltre, non avevano indicato, né precisamente né in altro modo, come i fatti fossero stati effettivamente stabiliti. Per questo motivo, sarebbe difficile determinare se i ricorrenti abbiano dovuto sostenere un onere di prova eccessivo.

66. I ricorrenti concludevano che, a causa delle avversità che avevano sopportato in passato e del deterioramento della situazione della sicurezza in Iraq, avrebbero affrontato un rischio reale di trattamento avverso all'articolo 3 della Convenzione in caso di rimpatrio in Iraq.

## *2. Il governo*

67. Il governo concordava con la conclusione della Camera per cui il ritorno dei ricorrenti in Iraq non avrebbe comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

68. Per quanto riguarda la situazione generale in Iraq, dichiarava che sia l'Agenzia per la migrazione che la Corte per la migrazione avevano constatato che la situazione della sicurezza in Iraq non era tale da creare un bisogno generale di protezione internazionale per i richiedenti asilo, conclusione che la Camera confermava nella sua sentenza. Il governo ha aggiungeva che, secondo le ultime informazioni fornite dall'Agenzia delle migrazioni, l'intensità della violenza a Baghdad non presentava attualmente un rischio reale di sottoporre le persone a trattamenti contrari all'articolo 3

della Convenzione. Pertanto, la valutazione della Camera rimarrebbe valida in relazione alla situazione generale in Iraq, compresa Baghdad.

69. Per quanto riguarda la protezione da parte delle autorità irachene, le informazioni del paese d'origine indicherebbero che a Baghdad esiste un sistema giudiziario ben funzionante. Secondo un parere giuridico dell'Agenzia per la migrazione, al fine di determinare se la protezione fornita dalle autorità di un paese è sufficiente, si dovrebbe verificare se il paese in questione prenderebbe le misure necessarie per evitare che una persona subisca persecuzioni o danni gravi.

70. Per quanto riguarda la situazione personale dei ricorrenti, il governo sosteneva che il primo di loro non aveva menzionato le persecuzioni presumibilmente inflitte da al-Qaeda in interviste tenute solo poche settimane dopo l'episodio in questione e che i documenti prodotti a sostegno di tali affermazioni erano di natura molto semplice, il che avrebbe fatto dubitare della loro autenticità. Il governo concordava con la Camera che i ricorrenti non hanno dimostrato le loro affermazioni di essere stati perseguitati da al-Qaeda dopo il 2008. Riteneva che il primo ricorrente non aveva stabilito che era stato oggetto di minacce personali dopo il 2008. Dichiarava che era rimasto a Baghdad fino a dicembre 2010 mentre il secondo e il terzo ricorrente fino a settembre 2011 senza subire minacce o attacchi diretti, e che due delle figlie del primo ricorrente vivevano ancora a Baghdad e non avevano subito minacce. Il governo sosteneva che gli attacchi al primo ricorrente si erano concentrati durante gli anni in cui era stato legato da un contratto commerciale con le forze americane e che erano successivamente cessati. Riteneva quindi che le minacce e le aggressioni in questione non avevano probabilmente alcun legame personale con il ricorrente, ma avevano lo scopo di dissuaderlo dal collaborare con gli americani. Inoltre, il primo ricorrente non aveva mai chiesto protezione alle autorità irachene. I ricorrenti non avevano dimostrato di non poter ottenere protezione dalle autorità irachene.

71. Il governo notava che il primo ricorrente aveva anche affermato di essere a rischio di persecuzione a causa della sua partecipazione a un dibattito televisivo. Tuttavia, non aveva menzionato questo punto né durante i colloqui relativi alla sua richiesta d'asilo né nelle sue osservazioni scritte all'Agenzia per la migrazione o nel suo ricorso alla Corte per la migrazione. Secondo quanto riferito, ha sollevato questo punto in una presentazione successiva, prima affermando che il dibattito ha avuto luogo nel febbraio 2008 e poi dando la data del febbraio 2010. Il DVD contenente la registrazione del dibattito, presentato come prova, dimostrerebbe chiaramente che la registrazione non è stata fatta dopo il 4 marzo 2008. La Camera ha concordato con il governo che i ricorrenti non avevano dimostrato che la registrazione fosse stata fatta dopo il 4 marzo 2008 o che il primo ricorrente fosse a rischio di persecuzione a causa del dibattito.

72. Il governo inoltre sosteneva che non vi era alcuna prova che suggerisse che il primo ricorrente e la sua famiglia si sarebbero trovati in una situazione particolarmente vulnerabile se rimpatriati a Baghdad. Concordava con la Camera che non ci sono prove sufficienti per concludere che, se rimpatriati in Iraq, i ricorrenti correrebbero, a causa della loro situazione personale, un rischio reale di essere sottoposti a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.

Il governo affermava che, secondo le informazioni riportate sul paese di origine, la situazione generale a Baghdad non è la stessa del 2008, quando gruppi alleati ad Al-Qaida avrebbero minacciato e punito chiunque avesse collaborato o lavorato con le forze americane o occidentali. Piuttosto, affermava, gli attuali rapporti del paese d'origine indicano che la più grande minaccia per la situazione generale a Baghdad oggi proviene dall'ISIS, che starebbe lavorando per perseguire i musulmani sciiti in generale così come altre minoranze religiose.

Nel caso dei ricorrenti, le minacce e le violenze in questione erano presumibilmente strettamente legate alla cooperazione del primo ricorrente con le forze americane. Tale cooperazione era cessata da tempo, per cui la situazione dei ricorrenti era cambiata. Inoltre, secondo le informazioni sul paese d'origine, e contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, le autorità irachene non erano più considerate infiltrate da entità terroristiche come al-Qaida o l'ISIS. Questi ultimi sarebbero emersi da gruppi estremisti sunniti, mentre le autorità di Baghdad sarebbero state dominate dalla comunità sciita.

Così, secondo il governo, per una valutazione completa ed *ex nunc*, non vi erano prove sufficienti per concludere che i ricorrenti avrebbero corso un rischio reale e individuale di essere sottoposti a un trattamento contrario all'articolo 3 se gli ordini di espulsione fossero stati eseguiti.

73. Sulla questione dell'onere della prova, il governo sosteneva che, secondo la giurisprudenza svedese, l'Handbook dell'UNHCR è un'importante fonte di diritto e i rapporti e le raccomandazioni dell'UNHCR sono un riferimento importante, ma quest'ultimo doveva essere bilanciato con le informazioni sulla situazione in un dato paese. Secondo la giurisprudenza interna, l'onere di provare inizialmente l'esistenza delle condizioni richieste per ottenere il permesso di soggiorno spetterebbe alla persona che lo richiede. L'onere iniziale della prova sarebbe a carico del richiedente, ma l'obbligo di chiarire e valutare i fatti rilevanti sarebbe condiviso tra il richiedente e l'Agenzia per la migrazione e le Corti. Secondo i lavori preparatori della legge svedese sugli stranieri, lo standard di prova non dovrebbe essere fissato troppo in alto per le accuse di rischio di persecuzione in considerazione della scarsità di casi in cui sarebbe possibile presentare prove solide che confermerebbero chiaramente l'esistenza di un tale rischio. Il beneficio del dubbio dovrebbe spesso essere concesso al richiedente quando tutte le prove disponibili sono state raccolte e verificate e l'esaminatore è soddisfatto della credibilità generale del richiedente. La concessione del beneficio del dubbio

sarebbe soggetta alla condizione che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e non contraddittorie e che rimangano sostanzialmente costanti durante la procedura d'asilo.

74. Il governo sosteneva che, secondo il principio per cui le Corti hanno la responsabilità ultima dell'indagine, come stabilito nella sezione 8 della legge sulla procedura della Corte amministrativa, la Corte per la migrazione deve prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e garantire che il caso sia adeguatamente e completamente indagato. L'Agenzia per la migrazione avrebbe l'obbligo di fornire un servizio e una consulenza, oltre che di indagare. Sarebbe obbligato ad assistere gli individui nel far valere i loro diritti e a guidarli prendendo l'iniziativa di svolgere un'ulteriore indagine, a seconda delle circostanze. Nel contesto di una domanda di asilo, questo dovere di investigazione sarebbe ancora più rigoroso. Inoltre, secondo la giurisprudenza nazionale, lo standard di prova sarebbe più alto per le circostanze che possono essere ragionevolmente confermate dal richiedente, ma più basso per quelle che sono più difficili da provare.

75. Il governo riteneva che nel caso in questione la versione del primo ricorrente sul rischio di persecuzione da parte di al-Qaeda a cui sarebbe stato esposto fino al 2008 era essenzialmente coerente e dettagliata, non conteneva informazioni contraddittorie ed era supportata da informazioni pertinenti sul paese di origine. Essa conclude che, a questo proposito, il primo ricorrente ha assolto l'onere della prova che gli incombeva e gli può quindi essere concesso il beneficio del dubbio. Tuttavia, il governo ha ritenuto che i ricorrenti avevano presentato richiesta di asilo solo nel dicembre 2010 e nel settembre 2011 e che quindi erano tenuti a dimostrare in modo plausibile che, alla luce della situazione esistente all'epoca dei procedimenti interni, essi continuavano ad affrontare un rischio reale di essere sottoposti a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione se fossero rimpatriati a Baghdad, fatto che non avevano dimostrato. Il governo aggiungeva che è stato solo quando l'Agenzia per la migrazione ha rifiutato di concedere loro il permesso di soggiorno che i ricorrenti hanno presentato nuovi argomenti e prove, che a loro avviso erano incoerenti e contraddittori. Secondo il governo, la sostanza della storia dei ricorrenti era cambiata e non era quindi possibile concedere loro il beneficio del dubbio. Di fronte alla mancanza di credibilità, l'Agenzia e le Corti nazionali non avrebbero avuto motivo di indagare ulteriormente sulle accuse. La situazione dei ricorrenti sarebbe cambiata dopo il 2008 e il loro bisogno di protezione sarebbe scomparso. Durante il procedimento interno, le autorità per le migrazioni avrebbero preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti e assicurato un esame adeguato e completo del caso. Le decisioni nazionali non suggeriscono che i ricorrenti siano stati sottoposti a un onere della prova eccessivo.

76. In conclusione, il governo sottolineava che il presente caso era diverso da *R.C. c. Svezia* (n. 41827/07, 9 marzo 2010), poichè a loro avviso riguardava accuse di tortura e maltrattamenti commessi dalle autorità

nazionali. In questo caso, la persecuzione dei ricorrenti è stata presumibilmente effettuata da attori non statali. I ricorrenti non avevano provato le loro affermazioni secondo cui avrebbero affrontato un rischio significativo di maltrattamenti se fossero rimpatriati in Iraq.

## C. La valutazione della Corte

### 1. Principi generali

#### (a) Il carattere generale degli obblighi ai sensi dell'articolo 3

77. La Corte ha osservato quanto segue nel caso *Labita c. Italia* ([GC], n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV):

“Come la Corte ha ripetutamente affermato, l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Anche nelle circostanze più difficili, come la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 3 non prevede restrizioni, in contrasto con la maggior parte delle clausole normative della Convenzione e dei Protocolli nn. 1 e 4, e ai sensi dell'articolo 15 § 2 non è soggetto a deroghe anche in tempo di emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione (si veda *Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, § 95, CEDU 1999-V, e *Assenov e Altri c. Bulgaria* sentenza del 28 ottobre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VIII, p. 3288, § 93). La Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e trattamenti o pene inumane o degradanti, indipendentemente dal comportamento della vittima (si veda *Chahal c. Regno Unito* sentenza del 15 novembre 1996, *Reports* 1996-V, p. 1855, § 79).”

#### (b) Principio di *non-refoulement*

78. La Corte ha riconosciuto in diverse occasioni l'importanza del principio di *non-refoulement* (si veda, ad esempio, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n. 30696/09, § 286, CEDU 2011, e *M.A. c. Cipro*, n. 41872/10, § 133, CEDU 2013 (estratti)).

La preoccupazione principale della Corte nei casi che riguardano l'espulsione di un richiedente asilo è “se ci sono garanzie efficaci per proteggere il richiedente contro il respingimento (*refoulement*) arbitrario, sia esso diretto o indiretto, verso il paese da cui è fuggito” (si veda, tra gli altri, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, sopra citata, § 286; *Müslim c. Turchia*, n. 53566/99, §§ 72-76, 26 aprile 2005; e *T.I. c. Regno Unito* (dec.), n. 43844/98, CEDU 2000-III).

#### (c) Principi generali relativi all'applicazione dell'articolo 3 nei casi di espulsione

79. I principi generali relative all'articolo 3 nei casi di espulsione sono stati esposti nella sentenza *Saadi c. Italy* ([GC] n. 37201/06, §§ 124-133, CEDU 2008) e, più recentemente, nella sentenza *F.G. c. Svezia* ([GC], n.

43611/11, CEDU 2016). Nei paragrafi rilevanti di quest'ultima sentenza si legge quanto segue:

“111. La Corte ribadisce che gli Stati contraenti hanno il diritto, in virtù del diritto internazionale consolidato e secondo gli obblighi dei trattati, inclusa la Convenzione, di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri (si veda, ad esempio, *Hirsi Jamaa e Altri c. Italia* [GC], n. 27765/09, § 113, CEDU 2012; *Üner c. Olanda* [GC], n. 46410/99, § 54, CEDU 2006-XII; *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, § 67, Serie A n. 94; e *Boujlifa c. Francia*, 21 ottobre 1997, § 42, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VI). Tuttavia, l'espulsione di uno straniero da parte di uno Stato contraente può sollevare criticità ai sensi dell'articolo 3, e quindi impegnare la responsabilità dello Stato interessato ai sensi della Convenzione, quando ci sono motivi sostanziali per credere che la persona interessata, se espulsa nel paese di destinazione, correrebbe un rischio reale di essere sottoposta a un trattamento contrario all'articolo 3. In tali casi, l'articolo 3 comporta l'obbligo di non espellere la persona in questione verso quel paese (si veda, tra gli altri, *Saadi c. Italia* [GC], n. 37201/06, §§ 124-125, CEDU 2008).

112. Al fine di stabilire se vi siano motivi sostanziali per ritenere che il richiedente affronti un rischio reale, la Corte non può evitare di esaminare la situazione nel paese di destinazione alla luce dei requisiti dell'articolo 3 (si veda *Mamatkoulov e Askarov c. Turchia* [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, § 67, CEDU 2005-I). Alla luce di questi requisiti, per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, i maltrattamenti a cui il ricorrente sostiene di essere esposto in caso di allontanamento devono raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa; dipende da tutte le circostanze del caso (si veda *Hilal c. Regno Unito*, n. 45276/99, § 60, CEDU 2001-II).

#### **(d) Rischio di maltrattamenti da parte di gruppi privati**

80. A causa del carattere assoluto del diritto garantito, l'articolo 3 della Convenzione si applica non solo al pericolo che proviene dalle autorità pubbliche ma anche al pericolo che proviene da persone o gruppi di persone che non sono pubblici ufficiali. Tuttavia, si deve dimostrare che il rischio esiste effettivamente e che le autorità dello Stato ricevente non sono in grado di prevenirlo fornendo una protezione adeguata (*NA. c. Regno Unito*, n. 25904/07, § 110, 17 luglio 2008, *F.H. c. Svezia*, n. 32621/06, § 102, 20 gennaio 2009, e *H.L.R. c. Francia*, 29 aprile 1997, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-III).

81. In questo contesto, la possibilità di protezione o di reinsediamento del richiedente nel paese d'origine è anche un fattore rilevante. La Corte ricorda che l'articolo 3 non impedisce di per sé agli Stati contraenti di prendere in considerazione l'esistenza di un'alternativa di fuga interna quando un individuo sostiene che il ritorno nel suo paese d'origine lo esporrebbe a un rischio reale di subire un trattamento vietato da tale disposizione (si veda *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*, n. 1948/04, § 141, 11 gennaio 2007, *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 98, *Reports* 1996-V, e *Hilal c. Regno Unito*, n. 45276/99, §§ 67-68, CEDU 2001-II).

82. Tuttavia la Corte ha affermato che tenere conto della possibilità di una fuga interna non diminuisce in alcun modo la responsabilità dello Stato

contraente che espelle di garantire che la persona interessata non sia esposta, a causa della sua espulsione, a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione (si veda *Salah Sheekh*, sopra citata, § 141, e *T.I. c. Regno Unito*, sopra citata). Pertanto, come presupposto per poter ricorrere a un'alternativa di fuga interna, devono esistere alcune garanzie: la persona da espellere deve poter viaggiare nella zona interessata, ottenere l'ammissione e stabilirvisi, in mancanza di ciò può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 3, tanto più se in assenza di tali garanzie esiste la possibilità che finisca in una parte del paese d'origine dove può essere sottoposta a maltrattamenti (si veda *Salah Sheekh*, sopra citata, § 141, e *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, nn. 8319/07 e 11449/07, § 266, 28 giugno 2011).

**(e) Il principio della valutazione *ex nunc* della circostanze**

83. Nella sua giurisprudenza la Corte ha affermato il principio della valutazione *ex nunc* delle circostanze in diversi casi. Tale principio è stato recentemente affermato nella sentenza *F.G. v. Sweden* (sopra citata):

“115. Se il richiedente non è stato ancora espulso, la data rilevante per la valutazione dovrebbe essere quella dell'esame del caso da parte della Corte (si veda *Chahal*, sopra citata, § 86). Una valutazione completa ed *ex nunc* è richiesta quando le informazioni che sono venute alla luce dopo l'adozione della decisione finale da parte delle autorità nazionali devono essere prese in considerazione (si veda, ad esempio, *Maslov v. Austria* [GC], n.1638/03, §§ 87-95, CEDU 2008, e *Sufi e Elmi*, sopra citata, § 215). Una tale situazione si verifica di solito quando, come in questo caso, l'espulsione è ritardata a causa dell'indicazione da parte della Corte di una misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39. Poiché la responsabilità che l'articolo 3 attribuisce agli Stati contraenti in casi di questo tipo risiede nell'atto di esporre un individuo al rischio di maltrattamenti, l'esistenza di tale rischio deve essere valutata in primo luogo in riferimento alle circostanze di cui lo Stato in questione era o avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento dell'espulsione. La valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze prevedibili dell'espulsione del richiedente verso il paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale in quel paese e delle circostanze individuali dell'interessato (si veda, ad esempio, *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*, n. 1948/04, § 136, 11 gennaio 2007, e *Vilvarajah e altri*, sopra citata, §§ 107 e 108).”

**(f) Il principio di sussidiarietà**

84. In *F.G. c. Svezia* (sopra citata), la Corte ha descritto la natura del suo esame nei casi riguardanti l'espulsione dei richiedenti asilo come segue:

“117. Nei casi che riguardano l'espulsione di un richiedente asilo, la Corte si guarda bene dall'esaminare le richieste di asilo in sé o dal controllare il modo in cui gli Stati adempiono ai loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati. La sua preoccupazione principale è se ci sono garanzie efficaci per proteggere il richiedente contro il respingimento (*refoulement*) arbitrario, sia esso diretto o indiretto, nel paese da cui è fuggito. Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono infatti le autorità nazionali ad essere le prime responsabili dell'attuazione e del rispetto dei diritti e delle libertà garantiti. Il meccanismo di ricorso davanti alla Corte è sussidiario ai sistemi nazionali dei diritti umani. Questa sussidiarietà è espressa negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione (si veda *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n. 30696/09, §§ 286-287, CEDU 2011). La Corte

deve tuttavia constatare che la valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente interessato è adeguata e sufficientemente supportata da dati interni e da dati provenienti da altre fonti affidabili e obiettive, come altri Stati contraenti o Stati terzi, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative con la reputazione di essere affidabili (si veda, tra l'altro, *N.A. c. Regno Unito*, n. 25904/07, § 119, 17 luglio 2008).

118. Inoltre, in caso di procedimenti interni, non è compito della Corte sostituire la propria visione dei fatti a quella delle Corti nazionali, il cui compito è in linea di principio quello di soppesare le informazioni da essi raccolte (si veda in particolare *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], n. 23458/02, §§ 179180, CEDU 2011 (estratti), *Nizomkhon Dzhurayev c. Russia*, n. 31890/11, § 113, 3 ottobre 2013, e *Savriddin Dzhurayev c. Russia*, n. 71386/10, § 155, CEDU 2013 (estratti). Come regola generale, le autorità nazionali sono nella posizione migliore per valutare non solo i fatti ma, più in particolare, la credibilità dei testimoni, in quanto sono quelle che hanno avuto la possibilità di vedere, esaminare e valutare la condotta della persona interessata (si veda, ad esempio, *R.C. c. Svezia*, n. 41827/07, § 52, 9 marzo 2010)."

**(g) Valutazione dell'esistenza di un rischio reale**

85. Nella sentenza *Saadi c. Italia* (citata sopra, § 140) la Corte ha dichiarato:

"... perché un allontanamento forzato previsto sia contrario alla Convenzione, la condizione necessaria – e sufficiente – è che il rischio per l'interessato di subire nel Paese di destinazione trattamenti contrari all'articolo 3 sia reale e fondato su motivi seri e accertati (paragrafi 125 e 132 della giurisprudenza citata)."

86. Nella sentenza *F.G. c. Svezia* (citata sopra), la Corte ha affermato quanto segue sulla valutazione dell'esistenza di un rischio reale:

"113. Nel valutare se esiste un rischio reale di maltrattamento, la Corte deve applicare criteri rigorosi (si veda *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 96, *Reports* 1996-V, e *Saadi c. Italy*, citata sopra, § 128). In linea di principio, spetta al richiedente produrre prove in grado di dimostrare che vi sono motivi sostanziali per ritenere che, se la misura lamentata fosse eseguita, egli sarebbe esposto ad un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 (si veda, ad esempio, *Saadi c. Italia*, sopra citata, § 129, e *N. c. Finlandia*, n. 38885/02, § 167, 26 luglio 2005).

...

114. La valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze prevedibili dell'espulsione del richiedente nel paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale in quel paese e delle circostanze individuali dell'interessato (si veda *Vilvarajah e Altri c. Regno Unito*, 30 ottobre 1991, § 108, Serie A n. 215). A questo proposito, e se del caso, la Corte considererà se esiste una situazione generale di violenza nel paese di destinazione (si veda *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, nn. 8319/07 e 11449/07, § 216, 28 giugno 2011).

...

116. In un caso di espulsione, spetta alla Corte determinare se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata, se rimpatriata nel suo paese, correrebbe un rischio reale di essere sottoposta a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Se un tale rischio è stabilito, l'espulsione del ricorrente comporterebbe necessariamente una violazione dell'articolo

3, sia che il rischio derivi da una situazione generale di violenza, da una caratteristica peculiare dell'individuo interessato o da una combinazione di entrambe. È chiaro, tuttavia, che non tutte le situazioni generali di violenza danno luogo a un tale rischio. Al contrario, la Corte ha chiarito che una situazione generale di violenza sarebbe di intensità sufficiente a creare un tale rischio solo "nei casi più estremi" in cui la persona interessata affronta un rischio reale di maltrattamento per il solo fatto che un eventuale rimpatrio la esporrebbe a tale violenza (si veda *Sufi e Elmi*, sopra citata, §§ 216 e 218. Si veda anche, tra gli altri, *L.M. e Altri c. Russia*, nn. 40081/14, 40088/14 e 40127/14, § 108, 15 ottobre 2015; e *Mamazhonov c. Russia*, n. 17239/13, §§ 132-133, 23 ottobre 2014)."

87. Per quanto riguarda la valutazione delle prove, è stabilito dalla giurisprudenza della Corte che "l'esistenza del rischio deve essere valutata principalmente con riferimento alle circostanze di cui lo Stato in questione era o avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento dell'espulsione" (si veda *F.G. c. Svezia*, sopra citata, § 115, paragrafo 83). Lo Stato contraente ha quindi l'obbligo di prendere in considerazione non solo le prove presentate dal richiedente, ma anche qualsiasi altra circostanza pertinente al caso in esame.

88. Nel valutare il peso da attribuire al materiale del paese, dalla giurisprudenza della Corte risulta che si debba tener conto della fonte di tale materiale ed, in particolare, della sua indipendenza, affidabilità e obiettività. Per quanto riguarda i rapporti, l'autorità e la reputazione dell'autore, la serietà delle indagini, la coerenza delle loro conclusioni e la loro conferma da altre fonti sono tutti fattori rilevanti (si veda *Saadi c. Italia*, citata sopra, § 143; *NA. c. Regno Unito*, citata sopra, § 120; e *Sufi e Elmi*, citata sopra, § 230).

89. La Corte riconosce anche che la presenza dell'autore dei dati nel paese in questione e la sua capacità di riferire devono essere prese in considerazione (si veda *Sufi e Elmi*, citata sopra, § 231). La Corte è consapevole delle molte difficoltà affrontate dai governi e dalle ONG nel raccogliere informazioni in situazioni pericolose e instabili. Riconosce che non è sempre possibile condurre indagini in prossimità di un conflitto e che in tali casi può essere necessario basarsi su informazioni fornite da fonti con conoscenza diretta della situazione (see *Sufi e Elmi*, citata sopra, § 232).

90. Per valutare il rischio, la Corte può ottenere d'ufficio le prove pertinenti. Questo principio è fermamente stabilito nella giurisprudenza della Corte (si veda *H.L.R. c. Francia*, sopra citata, § 37; *Hilal*, sopra citata, § 60; e *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], n. 27765/09, § 116, CEDU 2012). Per quanto riguarda le prove ottenute *proprio motu*, la Corte ritiene che, tenuto conto del carattere assoluto della protezione offerta dall'articolo 3, essa deve constatare che la valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente interessato è adeguata e sufficientemente sostenuta da dati interni e da dati provenienti da altre fonti affidabili e obiettive, quali altri Stati contraenti e non contraenti, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative note per la propria affidabilità (si veda *F.G. c. Svezia*, citata sopra, § 117, citata nel paragrafo 84 *supra*). Nell'esercizio del suo ruolo di supervisione ai

sensi dell'articolo 19 della Convenzione, la Corte adotterebbe un approccio indebitamente ristretto all'articolo 3 nei casi riguardanti gli stranieri che rischiano l'espulsione o l'extradizione se, in quanto Corte internazionale incaricata di controllare il rispetto dei diritti umani, prendesse in considerazione solo le prove fornite dalle autorità interne dello Stato contraente in questione, senza confrontare tali prove con quelle provenienti da altre fonti affidabili e obiettive (si veda *Salah Sheekh*, sopra citata, § 136).

**(h) Condivisione dell'onere della prova**

91. Per quanto riguarda l'onere della prova nei casi di espulsione, la giurisprudenza della Corte ha costantemente affermato che, in linea di principio, spetta al richiedente produrre prove in grado di dimostrare che esistono motivi sostanziali per ritenere che, se la misura denunciata venisse eseguita, egli sarebbe esposto a un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3; e che, quando tali prove sono presentate, spetta al governo dissipare qualsiasi dubbio al riguardo (si veda *F.G. c. Svezia*, citata sopra, § 120; *Saadi c. Italia*, citata sopra, § 129; *NA. c. Regno Unito*, citata sopra, § 111; e *R.C. c. Svezia*, citata sopra, § 50).

92. Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alle persone che sostengono che la loro espulsione comporterebbe una violazione dell'articolo 3 produrre, per quanto possibile, documenti e informazioni che consentano alle autorità dello Stato contraente interessato e alla Corte di valutare il presunto rischio (si veda *Said c. Olanda*, n. 2345/02, § 49, CEDU 2005-VI). La Corte riconosce, tuttavia, che nelle richieste per lo status di rifugiato può essere difficile, se non impossibile, per la persona interessata produrre prove con breve preavviso, soprattutto se tali prove devono essere ottenute nel paese da cui sostiene di essere fuggita. L'assenza di prove documentali dirette non può quindi essere decisiva *per se* (si veda *Bahaddar c. Olanda*, 19 febbraio 1998, § 45, *Reports* 1998-I, e, *mutatis mutandis*, *Said*, sopra citata, § 49).

93. Date le particolari circostanze in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, è spesso necessario dare loro il beneficio del dubbio nel valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei loro documenti presentati a sostegno della richiesta di asilo. Tuttavia, quando vengono presentate informazioni che danno una buona ragione per dubitare della veridicità delle dichiarazioni del richiedente asilo, spetta al richiedente fornire una spiegazione soddisfacente delle inesattezze di ciò che è stato presentato (si veda *F.G. c. Svezia*, sopra citata, § 113; *Collins e Akaziebie c. Svezia* (dec.), n. 23944/05, 8 marzo 2007; e *S.H.H. c. Regno Unito*, n. 60367/10, § 71, 29 gennaio 2013). La Corte ha ritenuto che anche quando alcuni dettagli nel racconto di un richiedente appaiono in qualche modo poco plausibili, ciò non è necessariamente tale da minare la credibilità complessiva delle affermazioni del richiedente (si veda *Said*, sopra citata, § 53, e, *mutatis mutandis*, *N. c. Finlandia*, n. 38885/02, §§ 154-155, 26 luglio 2005).

94. Come regola generale, non si può considerare che il richiedente asilo abbia soddisfatto l'onere della prova finché non abbia fornito un resoconto documentato di un rischio individuale, e quindi reale, di maltrattamento in caso di espulsione, che distingua la sua situazione dai pericoli generali del paese di destinazione.

95. Inoltre, anche se i singoli fattori possono non costituire un rischio reale se considerati in maniera isolata, sono tuttavia suscettibili di dar luogo a un rischio reale se presi cumulativamente e considerati nel contesto di una situazione di violenza generale e di sicurezza accresciuta (si veda *NA. c. Regno Unito*, sopra citata, § 130). I seguenti elementi possono rappresentare tali fattori di rischio: l'esistenza di una fedina penale e/o di un mandato d'arresto, l'età, il sesso e l'origine della persona da allontanare, il fatto che sia stata precedentemente registrata come membro o sospetto membro di un gruppo perseguitato, e l'esistenza di un'altra richiesta d'asilo, presentata all'estero (si veda *NA. c. Regno Unito*, sopra citata, §§ 143-144 e 146).

96. La Corte osserva che l'obbligo di stabilire e valutare tutti i fatti rilevanti del caso durante la procedura di asilo è condiviso tra il richiedente asilo e le autorità di immigrazione. Il richiedente asilo è normalmente l'unica parte che può fornire informazioni sulla sua situazione personale. A questo proposito, l'onere della prova deve quindi, in linea di principio, ricadere sulla persona interessata, che deve presentare, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi relativi alla sua situazione personale che sono necessari per giustificare la sua richiesta di protezione internazionale. Tale requisito è espresso anche in entrambi i documenti dell'UNHCR (si vedano il paragrafo 6 della nota dell'UNHCR sull'onere e lo standard di prova nelle richieste di asilo e il paragrafo 196 dell'*Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status*, entrambe citate nei paragrafi 53-54 *supra*).

97. Tuttavia, le regole sull'onere della prova non devono compromettere i diritti dei richiedenti protetti dall'articolo 3 della Convenzione. E' anche importante prendere in considerazione tutte le difficoltà che un richiedente asilo può incontrare all'estero nella raccolta delle prove (si veda *Bahaddar*, sopra citata § 45, e, *mutatis mutandis*, *Said*, sopra citata, § 49). Sia i criteri sviluppati dall'UNHCR (paragrafo 12 della nota e paragrafo 196 dell'*Handbook*, entrambi citati nei paragrafi 53-54 *supra*) e l'articolo 4 § 5 della Direttiva qualifiche riconoscono, esplicitamente o implicitamente, che il beneficio del dubbio deve essere concesso a una persona che chiede protezione internazionale.

98. La Corte osserva che bisogna adottare un approccio diverso nel valutare la situazione generale di un dato paese. A questo proposito, le autorità nazionali che esaminano una domanda di protezione internazionale hanno pieno accesso alle informazioni. Per questo motivo, la situazione generale in un altro paese, compresa la capacità del suo governo di offrire protezione, deve essere stabilita *proprio motu* dalle autorità nazionali

dell'immigrazione (si veda, *mutatis mutandis*, *H.L.R. c. Francia*, sopra citata, § 37; *Hilal*, sopra citata, § 60; e *Hirsi Jamaa e altri*, sopra citata, § 116). Il paragrafo 6 della summenzionata nota dell'UNHCR sostiene un approccio simile, secondo il quale le autorità che decidono su una domanda d'asilo devono prendere in considerazione *proprio motu* "la situazione oggettiva prevalente nel paese d'origine in questione". Allo stesso modo, l'articolo 4 § 3 della direttiva qualifiche richiede la considerazione di "tutti i fatti pertinenti riguardanti il paese d'origine".

**(i) Maltrattamenti passati come indizio di rischio**

99. Questioni particolari sorgono quando un richiedente asilo dichiara di aver subito maltrattamenti in passato, poiché ciò può essere rilevante per una valutazione del rischio di tali trattamenti in futuro. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, nel valutare un tale rischio, si deve tener conto del fatto che la persona interessata ha indicato in modo plausibile di aver subito in passato un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Così nella sentenza *R.C. c. Svezia*, nel quale il ricorrente era già stato torturato in passato, la Corte ha ritenuto che "spettava allo Stato dissipare ogni dubbio circa il rischio che la persona interessata sarebbe stata nuovamente sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 se la sua espulsione fosse stata effettuata" (si veda *R.C. c. Svezia*, citata sopra, § 55). Nella sentenza *R.J. c. Francia*, pur condividendo i dubbi del governo francese sulle affermazioni del ricorrente, un Tamil dello Sri Lanka, circa le sue condizioni di detenzione e il suo sostegno finanziario al movimento delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)<sup>7</sup>, la Corte ha ritenuto che il governo convenuto non avesse confutato la forte presunzione di trattamento contrario all'articolo 3 che deriva dal certificato medico (si veda *R.J. c. Francia*, n. 10466/11, § 42, 19 settembre 2013). Nella sentenza *D.N.W. c. Svezia* la Corte ha concluso che "il richiedente non ha presentato un'affermazione plausibile secondo cui affronterebbe un rischio reale di essere ucciso o maltrattato se ritornasse in Etiopia" pur riconoscendo che il richiedente era stato precedentemente detenuto e maltrattato dalle autorità etiopi (si veda *D.N.W. c. Svezia*, n. 29946/10, §§ 42 e 45, 6 dicembre 2012).

100. La questione dei maltrattamenti passati è anche affrontata nella Direttiva qualifiche dell'UE e nei documenti dell'UNHCR. In particolare, l'articolo 4 § 4 della Direttiva qualifiche (si veda paragrafo 47 *supra*) afferma – per quanto riguarda la valutazione di una domanda di status di rifugiato o di altro bisogno di protezione internazionale da parte delle autorità degli Stati membri dell'Unione Europea – che "il fatto che un richiedente sia già stato perseguitato o abbia subito un danno grave o sia stato soggetto a minacce dirette di tali persecuzioni o danni è un serio indizio del fondato timore del richiedente di essere perseguitato o del rischio reale di subire un danno grave,

---

<sup>7</sup> Liberation Tigers of Tamil Eelam

a meno che non ci siano buone ragioni per credere che tale persecuzione o danno grave non si ripeterà”.

101. Inoltre, questa questione, che è strettamente legata agli aspetti generali della valutazione delle prove, è affrontata nel paragrafo 19 della nota dell'UNHCR sull'onere e lo standard di prova nelle richieste di asilo che afferma: "Mentre la persecuzione o il maltrattamento passati pesano molto a favore di una valutazione positiva del rischio di persecuzione futura, la sua assenza non è un fattore decisivo. Allo stesso modo, l'esistenza di persecuzioni passate non è necessariamente conclusiva per quanto riguarda la possibilità di ulteriori persecuzioni, in particolare se ci sono stati importanti cambiamenti nella situazione nel paese di origine" (si veda paragrafo 53 *supra*). La Corte ritiene che l'approccio generale dell'UNHCR all'onere della prova sia rilevante anche in questo caso: mentre l'onere della prova spetta al richiedente asilo, il funzionario statale che esamina la domanda condivide con l'interessato il compito di "stabilire e valutare tutti i fatti rilevanti" (paragrafo 6 della nota dell'UNHCR sull'onere e lo standard di prova nelle richieste di asilo e paragrafo 196 dell'*Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status* dell'UNHCR – citati nei paragrafi 53 e 54 *supra*). Inoltre, per quanto riguarda la valutazione della credibilità complessiva di una richiesta di asilo, il paragrafo 11 della nota dell'UNHCR sull'onere e lo standard di prova nelle richieste di asilo indica che la credibilità è stabilita quando la persona interessata ha presentato una richiesta coerente e plausibile che non contraddice fatti ampiamente noti e può quindi, in definitiva, essere creduta (si veda paragrafo 53 *supra*).

102. La Corte ritiene che l'esistenza di precedenti maltrattamenti fornisca un forte indizio di un rischio reale futuro che un richiedente sia sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3, quando egli ha fornito un resoconto generalmente coerente e credibile dei fatti che è in linea con le informazioni provenienti da fonti affidabili e obiettive sulla situazione generale nel paese interessato. In queste circostanze, spetta al governo dissipare qualsiasi dubbio su questo rischio.

**(j) Appartenenza a un gruppo sotto bersaglio**

103. Il suddetto requisito che un richiedente asilo deve essere in grado di distinguere tra la sua situazione e i pericoli generali nel paese di destinazione è, tuttavia, attenuato in alcune circostanze, ad esempio quando l'interessato afferma di essere membro di un gruppo sistematicamente esposto a maltrattamenti (si veda *Salah Sheekh*, citata sopra, § 148; *S.H. c. Regno Unito*, n. 19956/06, §§ 69-71, 15 giugno 2010; e *NA. c. Regno Unito*, sopra citata, § 116).

104. Inoltre, nella sentenza *Saadi c. Italia* (sopra citata) la Corte ha dichiarato che:

“132. Nei casi in cui un richiedente afferma di appartenere a un gruppo sistematicamente esposto a una pratica di maltrattamento, la Corte ritiene che la

protezione dell'articolo 3 della Convenzione entri in gioco quando l'interessato dimostra, eventualmente con l'aiuto delle fonti menzionate nel paragrafo precedente, che esistono motivi sostanziali per credere che la pratica in questione esista e che egli appartenga al gruppo in questione (si veda, *mutatis mutandis*, *Salah Sheekh*, sopra citata, §§ 138-49).”

105. In queste circostanze, quindi, la Corte non insiste affinché il richiedente dimostri l'esistenza di altre caratteristiche distintive particolari se questo requisito avrebbe l'effetto di rendere illusoria la protezione offerta dall'articolo 3. Essa effettua questa determinazione alla luce del racconto del richiedente e delle informazioni sulla situazione del gruppo in questione nel paese di destinazione (si veda *Salah Sheekh*, sopra citata, § 148; e *NA. c. Regno Unito*, sopra citata, § 116).

## 2. Applicazione di tali principi al caso dei ricorrenti

### (a) I tempi materiali della valutazione del rischio

106. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'esistenza di un rischio di maltrattamento deve essere valutato principalmente con riferimento alle circostanze di cui lo Stato in questione era o avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento dell'espulsione (si veda *F.G. c. Svezia*, sopra citata, § 115, citata al paragrafo 83 *supra*). Tuttavia, se il richiedente non è stato estradato o espulso nel momento in cui la Corte esamina il caso, la data da prendere in considerazione è quella del procedimento dinanzi alla Corte (si veda *Saadi c. Italia*, sopra citata, § 133; *Chahal*, sopra citata, §§ 85-86; e *Venkadajalasarma c. Olanda*, n. 58510/00, § 63, 17 febbraio 2004).

107. Poiché i ricorrenti nel presente caso non sono stati espulsi, la questione se essi affronterebbero un rischio reale di persecuzione dopo il ritorno in Iraq deve essere esaminata alla luce della situazione attuale. La Corte considererà quindi la situazione dei ricorrenti come è oggi, tenendo conto degli eventi passati nella misura in cui essi informano la situazione attuale.

### (b) La situazione generale della sicurezza in Iraq

108. La Corte osserva che sia l'Agenzia Svedese per la Migrazione che la Corte per la migrazione hanno concluso, rispettivamente nel 2011 e nel 2012, che la situazione della sicurezza in Iraq non era tale da creare un bisogno generale di protezione internazionale per i richiedenti asilo. Questa constatazione è stata poi confermata dalla Camera nella sua sentenza su questo caso nel giugno 2015.

109. Il governo ha dichiarato nelle sue osservazioni scritte che, secondo le ultime informazioni fornite dall'Agenzia per la Migrazione, l'intensità della violenza a Baghdad non presentava allora un rischio reale di sottoporre le persone a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione. Ha fatto riferimento in particolare al rapporto del Ministero dell'Interno del Regno

Unito dell'aprile 2015 e ai rapporti di Landinfo Norvegia del 2014 e 2015. Per quanto riguarda i ricorrenti, hanno semplicemente dichiarato nelle loro osservazioni che la situazione della sicurezza in Iraq si stava deteriorando, senza basarsi su alcun documento.

110. La Corte accetta la posizione del governo sulla situazione generale della sicurezza in Iraq, che considera fondata. In effetti, gli ultimi rapporti del Ministero dell'Interno britannico, risalenti al novembre 2015, sostengono questa posizione. Anche se la situazione della sicurezza a Baghdad si è deteriorata, l'intensità della violenza non ha raggiunto un livello tale da presentare un rischio reale di sottoporre gli individui a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione. Inoltre, nessuno dei recenti rapporti di organizzazioni internazionali indipendenti per i diritti umani sopra citati nei paragrafi 32-34 contengono informazioni che porterebbero a tale conclusione.

111. Poiché la situazione generale della sicurezza in Iraq non impedisce di per sé l'allontanamento dei ricorrenti, la Corte deve considerare se la loro situazione personale è tale che essi sarebbero esposti a un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 se fossero rimpatriati in Iraq.

**(c) La situazione personale dei ricorrenti**

112. La Corte osserva, in primo luogo, che nella fattispecie le minacce in questione erano rivolte a diversi membri della famiglia ricorrente, in particolare la figlia del primo e del secondo ricorrente e il fratello del primo ricorrente. Poiché le minacce erano sorte essenzialmente a causa delle attività del primo ricorrente, la Corte si concentrerà quindi sulla sua situazione. Il ricorrente sostiene che correrebbe un rischio reale di maltrattamenti in caso venisse rimpatriato in Iraq, a suo parere a causa della persecuzione che avrebbe subito da al-Qaeda per via dei suoi rapporti commerciali con le forze americane fino al 2008 e a causa della persecuzione che potrebbe subire dalle autorità irachene a causa di un dibattito televisivo a cui ha partecipato.

113. La Corte ricorda che valuta la situazione dei ricorrenti dal punto di vista delle condizioni attuali. La questione principale non è come le autorità svedesi per l'immigrazione hanno valutato il caso all'epoca (quando l'Agenzia per la migrazione o la Corte per la migrazione hanno adottato le loro decisioni rispettivamente il 22 novembre 2011 e il 23 aprile 2012), ma se nel contesto attuale i ricorrenti sarebbero ancora di fronte a un rischio reale di persecuzione per i motivi sopra esposti in caso di rimpatrio in Iraq (si veda *F.G. c. Svezia*, citata sopra, § 115).

114. Per la Corte è chiaro che non c'è motivo di dubitare della constatazione dell'Agenzia per la migrazione secondo cui, dal 2004 al 2008, la famiglia è stata esposta alle forme più gravi di violenza (*ytterst allvarliga övergrepp*) da parte di al-Qaeda (si veda paragrafo 17 *supra*, e *F.G. c. Svezia*, sopra citata, §§ 117-118, citata nel paragrafo 84 *supra*), la quale non sembra essere stata messa in discussione né nelle osservazioni dell'Agenzia né nelle

conclusioni dalla Corte per la migrazione, e che non sembra essere controversa nel procedimento dinanzi alla Corte. La Corte osserva inoltre che i ricorrenti hanno sostenuto nel procedimento dinanzi all'Agenzia per la migrazione che dopo il 2008 vi erano state minacce indirette contro di loro e attacchi ai magazzini del primo ricorrente, che erano riusciti a sfuggire a ulteriori abusi solo nascondendosi, e che non avevano potuto avvalersi della protezione delle autorità irachene perché, a loro avviso, vi erano infiltrati di al-Qaeda. La Corte non vede alcuna ragione per mettere in discussione questa versione. Così, trova in generale che il racconto dei ricorrenti degli eventi dal 2004 al 2010 è coerente e credibile. È coerente con le informazioni pertinenti sul paese d'origine provenienti da fonti affidabili e obiettive (si veda il paragrafo 39 *supra*). Nella misura in cui i ricorrenti hanno subito maltrattamenti per mano di al-Qaeda-, la Corte ritiene che ci sia una forte indicazione che essi rimarrebbero a rischio da parte di attori non statali in Iraq (si veda il paragrafo 102 *supra*).

115. Spetta quindi al governo dissipare ogni dubbio su questo rischio. A tal proposito, la Corte osserva che il governo ha sostenuto al suo cospetto che l'Agenzia per la migrazione ha ritenuto dinanzi la Corte per la migrazione che i documenti presentati dai ricorrenti riguardanti gli eventi che si presume siano accaduti nel settembre e novembre 2011 erano di natura sommaria e di scarso valore probatorio, e che il governo ha inoltre chiesto il motivo per cui i ricorrenti non avevano, in una fase precedente del procedimento di asilo, presentato osservazioni più specifiche sulla continuazione degli abusi dopo il 2008. Il governo ha sostenuto che la credibilità dei ricorrenti era stata minata da questa circostanza, così come dalla data e dal modo in cui avevano scelto di basarsi sul DVD contenente la registrazione audiovisiva del dibattito televisivo a cui il primo ricorrente aveva partecipato (si veda il paragrafo 71 *supra*), mentre i richiedenti hanno contestato tale affermazione (si veda il paragrafo 61 *supra*). Tuttavia, la Corte osserva che l'Agenzia per la Migrazione non ha fatto commenti sulla credibilità dei richiedenti o sul DVD. Né la Corte per la Migrazione ha affrontato specificamente tali questioni nel suo ragionamento.

Poiché l'Agenzia e la Corte per la Migrazione non hanno fornito ulteriori ragionamenti concreti su questi punti nelle loro rispettive presentazioni, la Corte non ha il beneficio della loro valutazione a questo riguardo.

Tuttavia, la Corte ritiene che non sia necessario risolvere il disaccordo delle parti su queste questioni poiché, in ogni caso, le decisioni interne non sembrano escludere completamente l'esistenza di un rischio continuo da parte di Al Qaeda.

Sembra invece che abbiano sostenuto l'opinione che - all'epoca delle loro decisioni - la capacità di al-Qaeda di operare liberamente era diminuita, così come l'infiltrazione di quel gruppo nelle autorità, e che viceversa la capacità delle autorità di proteggere i richiedenti era aumentata (si vedano i paragrafi 17 e 19 *supra*).

116. Da vari rapporti di fonti affidabili e obiettive risulta che le persone che hanno collaborato in diversi modi con le autorità delle potenze occupanti in Iraq dopo la guerra sono state e continuano ad essere prese di mira da al-Qaeda e altri gruppi. Il *Country of Origin Information Report on Iraq* del 2009 del Ministero dell'Interno del Regno Unito affermava che i civili impiegati o affiliati in altro modo alla Forza Multinazionale in Iraq erano a rischio di essere presi di mira da attori non statali. Allo stesso modo, il rapporto del Ministero dell'Interno britannico del 2014 affermava che le persone che si percepiva collaborassero o avessero collaborato con l'attuale governo iracheno e le sue istituzioni, le ex forze statunitensi o multinazionali o imprese straniere erano a rischio di persecuzione in Iraq. I rapporti individuano alcuni gruppi particolarmente presi di mira, come interpreti, cittadini iracheni impiegati da imprese straniere e alcuni professionisti affiliati come giudici, accademici, insegnanti e professionisti legali (si vedano i paragrafi 39-42 *supra*).

117. Il primo ricorrente appartiene al gruppo di persone sistematicamente prese di mira per il loro rapporto con le forze armate americane. La Corte è consapevole del fatto che il livello e le forme di coinvolgimento nella "collaborazione" con truppe e autorità straniere possono variare e che, di conseguenza, anche il livello di rischio può variare in qualche misura. A questo proposito si deve prestare attenzione al fatto che è già stato stabilito che il primo ricorrente è stato maltrattato fino al 2008. Inoltre, un altro fattore significativo è che i suoi contatti con le forze americane erano molto visibili poiché il suo ufficio era situato nella base militare degli Stati Uniti a cui i ricorrenti si riferiscono come "Victoria Camp". I suddetti rapporti forniscono poco o nessun supporto all'ipotesi - che traspare dalle decisioni interne - che le minacce di al-Qaeda devono essere cessate una volta che il primo ricorrente ha terminato il suo rapporto d'affari con le forze americane. Alla luce delle particolari circostanze di questo caso, la Corte ritiene che il primo ricorrente e gli altri due membri della sua famiglia che sono ricorrenti in questo caso affronterebbero un rischio reale di persecuzione continua da parte di attori non statali in caso di rimpatrio in Iraq.

118. Una questione collegata è se le autorità irachene sarebbero in grado di fornire protezione ai ricorrenti. I ricorrenti lo hanno contestato, mentre il governo ha sostenuto che a Baghdad esisteva un sistema giudiziario correttamente funzionante.

119. La Corte osserva a questo proposito che, secondo le norme del diritto dell'Unione europea, lo Stato o l'entità che fornisce protezione deve soddisfare alcuni requisiti specifici: in particolare, deve "gestire un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave" (si veda articolo 7 della direttiva qualifiche, citato nel paragrafo 48 *supra*).

120. Dalle più recenti fonti internazionali obiettive sui diritti umani risulta che ci sono deficit sia nella capacità che nell'integrità del sistema di sicurezza

e legale iracheno. Il sistema funziona ancora, ma le carenze sono aumentate dal 2010 (si veda paragrafo 43 *supra*).

Inoltre, il Dipartimento di Stato americano ha notato che la corruzione diffusa a tutti i livelli del governo e della società ha esacerbato la mancanza di protezioni efficaci dei diritti umani e che le forze di sicurezza hanno compiuto sforzi limitati per prevenire o rispondere alla violenza sociale (si veda paragrafo 44 *supra*). La situazione è quindi chiaramente peggiorata dal 2011 e dal 2012, quando l'Agenzia per la migrazione e la Corte per la migrazione hanno rispettivamente valutato la situazione e quest'ultima ha trovato che, nel caso in cui esistessero ancora minacce, sembrava probabile che le autorità di polizia irachene fossero sia disposte che capaci di offrire ai richiedenti la protezione necessaria (si veda il paragrafo 19 *supra*). Infine, la questione va vista in un contesto di generale deterioramento della situazione della sicurezza, segnato da un aumento della violenza settaria e da attacchi e avanzamenti dell'ISIS, per cui ampie zone del territorio sono fuori dal controllo effettivo del governo iracheno (si veda il paragrafo 44 *supra*).

121. La Corte ritiene che, alla luce delle informazioni di cui sopra su questioni che includono la complessa e volatile situazione generale della sicurezza, la capacità delle autorità irachene di proteggere la popolazione deve essere considerata diminuita. Sebbene l'attuale livello di protezione possa essere ancora sufficiente per la maggioranza della popolazione in Iraq, la situazione è diversa per gli individui, come i ricorrenti, che sono membri di un gruppo sotto bersaglio. La Corte non è quindi convinta, nelle particolari circostanze del caso dei ricorrenti, che lo Stato iracheno sarebbe in grado di fornire loro una protezione efficace contro le minacce di al-Qaeda o di altri attori non-statali nella situazione attuale. Si deve quindi ritenere che l'effetto cumulativo delle circostanze personali dei ricorrenti e la diminuita capacità delle autorità irachene di proteggerli creino un rischio reale di maltrattamenti in caso di ritorno in Iraq.

122. Poiché la capacità delle autorità irachene di proteggere i ricorrenti deve essere considerata ridotta in tutto l'Iraq, la possibilità di un ricollocamento interno non è un'opzione realistica nel caso dei ricorrenti.

123. La Corte ritiene pertanto che siano stati dimostrati motivi sostanziali per ritenere che i ricorrenti correrebbero un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 in caso di rimpatrio in Iraq. Di conseguenza, la Corte ritiene che l'esecuzione dell'ordine di espulsione nei confronti dei ricorrenti comporterebbe una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

124. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo

imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, de del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

### A. Danno

125. Il ricorrenti reclamano la somma di 10,000 euro (EUR) a titolo di danno patrimoniale e di 20,000 EUR a titolo di danno non-patrimoniale.

126. Il governo ha sottolineato che l'ordine di espulsione nei confronti dei ricorrenti non è stato eseguito e quindi non deve essere concesso loro alcuna forma di compensazione per i danni patrimoniali e i danni non-patrimoniale. Di conseguenza, hanno sostenuto che le richieste dei ricorrenti dovrebbero essere respinte.

127. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano provato la loro richiesta e quindi la respinge. Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, la Corte ritiene che la sua constatazione nella presente sentenza (si veda il paragrafo 123 *supra*) costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno non pecuniario subito dai ricorrenti (si vedano, con effetto simile, *Saadi c. Italia*, citata sopra, § 188, e *Nizamov e Altri c. Russia*, nn. 22636/13, 24034/13, 24334/13 e 24528/13, § 50, 7 maggio 2014).

### B. Costi e spese

128. I ricorrenti hanno richiesto 25,000 corone svedesi (SEK – circa 2,729 EUR) per i costi e le spese sostenute prima della Camera e 144,180 SEK (circa 15,738 EUR) per le spese sostenute prima della Grande Camera, corrispondente a settantotto ore di lavoro. La loro richiesta totale di costi e spese era così 169,180 SEK (circa 18,467 EUR).

129. Il governo ha sostenuto che il risarcimento dei costi e delle spese davanti alla Grande Camera non dovrebbe superare un importo equivalente a trenta ore di lavoro.

130. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui sia stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e che erano ragionevoli per quanto riguarda il *quantum*. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene che la somma di 10,000 EUR (più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta) sia ragionevole per coprire le spese sotto tutti i punti di vista, e assegna tale somma ai ricorrenti.

### C. Interesse di mora

131. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE,

1. *Dichiara*, con dieci voti contro sette, che se attuato, l'ordine di espulsione dei ricorrenti in Iraq darebbe luogo a una violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
2. *Dichiara*, con quindici voti contro due, che la constatazione della Corte riguardo all'articolo 3 costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno non pecuniario subito dai ricorrenti;
3. *Dichiara*, con dodici voti contro cinque,
  - (a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti, entro tre mesi, il seguente importo, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento:  
10,000 EUR (dieci mila euro), più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta, per quanto riguarda i costi e le spese;
  - (b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentando di tre punti percentuali;
4. *Respinge*, all'unanimità, il resto della richiesta di equa soddisfazione dei ricorrenti.

Fatta in inglese e in francese, poi comunicata per iscritto il 23 August 2016, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Søren Prebensen  
Cancelliere

Guido Raimondi  
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento della Corte, l'esposizione delle seguenti opinioni separate:

- (a) opinione concorrente del giudice Bianku;
- (b) opinione concorrente del giudice O'Leary;
- (c) opinione dissenziente congiunta dei giudici Jäderblom, Gričco, Dedov, Kjølbro, Kucsko-Stadlmayer and Poláčková;
- (d) opinione dissenziente del giudice Ranzoni.

G.R.A.  
S.C.P.

## OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE BIANKU

Sono d'accordo con il modo in cui questa sentenza stabilisce i principi generali che regolano i casi di espulsione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Penso che fosse davvero giunto il momento di farlo. Sono anche d'accordo con il modo in cui questi principi generali sono stati applicati nelle circostanze concrete del caso, portando alla constatazione di una potenziale violazione.

Vorrei aggiungere, tuttavia, quanto segue. Quando si occupa di casi di asilo, la nostra Corte si trova in una situazione particolarmente delicata rispetto all'analisi che deve condurre in relazione ad altri diritti protetti dalla Convenzione. Questo è legato al fatto che la Corte deve condurre un'analisi *ex nunc* della situazione del paese di destinazione. Sono pienamente d'accordo con la necessità di una tale analisi e non vedo altre possibilità in un sistema che mira a offrire una protezione efficace e pratica dei diritti sanciti dalla Convenzione. Tuttavia, prima di decidere di condurre tale analisi e di procedere all'applicazione dei principi generali, come stabilito nei paragrafi 77-105 di questa sentenza, la Corte dovrebbe verificare se l'analisi condotta a livello nazionale nel caso specifico sia stata conforme alla Convenzione o meno. Aggirando questo controllo ed evitando di dare una risposta chiara sul fatto che le autorità nazionali abbiano o meno fallito nel loro lavoro, non credo che la nostra Corte le assista nell'applicazione delle norme della Convenzione a livello nazionale. Pur affermando ciò, non escludo che la Corte possa ritenere necessario condurre essa stessa un'analisi *ex novo*, a causa di un cambiamento di circostanze, dopo che le autorità nazionali hanno raggiunto la loro conclusione.

Pertanto, avrei preferito che questa sentenza avesse incluso un altro principio generale dopo tutti quelli già enunciati, che riguarderebbe il test della necessità di una nuova analisi del caso a Strasburgo. A mio avviso tale test sarebbe soddisfatto solo in due circostanze: primo, quando le autorità nazionali non hanno condotto una valutazione conforme alla Convenzione delle circostanze concrete del caso e, secondo, quando cambiamenti fondamentali delle circostanze, generali o personali, richiedono che, in vista della protezione effettiva dei diritti dell'articolo 3, la Corte di Strasburgo conduca una nuova analisi.

Avrei quindi preferito che l'analisi delle circostanze specifiche del caso iniziasse con la domanda se il test di necessità per un'analisi di Strasburgo sia stato soddisfatto in questo caso. Rispettosamente ritengo che la maggioranza abbia evitato di dare una risposta diretta al riguardo.<sup>1</sup> Credo che in questo

---

<sup>1</sup> Si veda il paragrafo 113 della sentenza, dove la maggioranza della Grande Camera conclude che la questione principale non è come le autorità svedesi hanno valutato il caso al momento. Si confronti questa con la sentenza *F.G. c. Svezia* ([GC], n. 43611/11, § 117 *in fine*, CEDU 2016): “La Corte deve tuttavia accertarsi che la valutazione fatta dalle autorità dello Stato contraente sia adeguata e sufficientemente supportata da materiali interni nonché

caso il primo requisito del test di necessità sia stato soddisfatto, nella misura in cui le autorità nazionali, e in particolare la Corte per la migrazione come tribunale di ultima istanza a livello nazionale, non hanno soddisfatto gli standard della Convenzione. Lo affermo con il massimo rispetto per le autorità svedesi e il notevole lavoro che fanno nell'esaminare tutte le richieste d'asilo che vengono loro presentate.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, "L'esame della Corte sull'esistenza di un rischio di maltrattamento in violazione dell'articolo 3 al momento rilevante deve essere necessariamente rigoroso, visto il carattere assoluto di questa disposizione e il fatto che essa sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa".<sup>2</sup> Ciò è stato giustamente riconfermato nel paragrafo 86 della sentenza.

La Corte per la migrazione, nel caso dei ricorrenti, ha concluso che "nel caso in cui alcune minacce dovessero ancora esistere, sembra probabile che [in francese *'il était probable que'*] le autorità irachene preposte all'applicazione della legge sono sia disposte che in grado di offrire ai richiedenti la protezione necessaria".<sup>3</sup> A mio parere, questa conclusione sulla valutazione del rischio non soddisfa il test richiesto dalla Convenzione nei casi di asilo presentati ai sensi dell'articolo 3. La probabilità o le probabilità di tutela di un richiedente asilo al suo ritorno non soddisfano il test di un esame rigoroso delle affermazioni dei richiedenti. Quando sono in gioco diritti assoluti protetti dalla Convenzione, le autorità nazionali non possono assolvere i loro obblighi concludendo che è probabile che tali diritti non saranno violati nel paese di destinazione. Il test rigoroso richiede che nella loro valutazione le autorità controllino se ci sono motivi sostanziali per credere che non ci sarebbe un rischio reale per i diritti dei richiedenti in caso di rimpatrio in Iraq. La formulazione usata dalla Corte svedese per la migrazione non mi convince che il rigore richiesto sia stato applicato nell'esame del caso dei ricorrenti. Per questo motivo, penso che un'analisi da parte della Corte di Strasburgo sarebbe dovuta essere avviata e in effetti era pienamente giustificata in questo caso.

---

da materiali provenienti da altre fonti affidabili e obiettive quali, per esempio, altri Stati contraenti o terzi, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative affidabili (si veda, tra gli altri, *NA. c. Regno Unito*, n. 25904/07, § 119, 17 luglio 2008)."

<sup>2</sup> Si veda *Vilvarajah e altri c. Regno Unito*, 30 ottobre 1991, § 108, Serie A n. 215.

<sup>3</sup> Si veda il paragrafo 19 della sentenza della Grande Camera.

## OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE O'LEARY

1. Ho votato, anche se con qualche esitazione, con la maggioranza in questa occasione a motivo delle caratteristiche particolari del caso dei ricorrenti nonché della situazione generale in Iraq e dato l'obbligo della Corte, secondo la sua giurisprudenza sull'articolo 3, di impegnarsi in una valutazione *ex nunc* del rischio che i richiedenti affronterebbero in caso di rimpatrio in Iraq.

2. Come il giudice Zupančič ha indicato nella sua opinione dissenziente nell'esame alla Camera, i casi di asilo come questo, quando vengono esaminati dalla Corte ai sensi dell'articolo 3, dipendono spesso, da un lato, da eventi storici geograficamente lontani. Dall'altro, richiedono alla Corte di formulare giudizi prognostici su ciò che accadrà o non accadrà nel caso in cui i richiedenti vengano rimpatriati nel proprio paese d'origine.<sup>1</sup>

3. Poiché concordo con la maggior parte dei principi generali delineati dalla sentenza della Grande Camera e sostengo la conclusione di una violazione, questa opinione concorrente si limita a evidenziare alcuni aspetti della sentenza di maggioranza che rischiano di creare inutili difficoltà sia per le autorità nazionali in materia di asilo sia per le diverse sezioni di questa Corte chiamate a trattare i ricorsi per articolo 3 presentati da richiedenti asilo respinti e oggetto di ordini di espulsione.

4. In primo luogo, la sentenza della Grande Camera sul caso *J.K. c. Svezia* evidenzia una linea di demarcazione che attraversa l'attuale giurisprudenza della Corte in materia di asilo e immigrazione, almeno nella misura in cui tale giurisprudenza riguarda gli Stati membri dell'Unione Europea, come la Svezia. Al centro di questo caso, come evidenzia la sentenza di maggioranza (si vedano i paragrafi 85-102) è come deve essere valutata la questione del rischio, con riferimento all'articolo 3, quando si stabilisce o si accetta che il richiedente asilo è stato oggetto di persecuzione passata o di danno grave nel paese in cui lo Stato convenuto sta cercando di rimpatriarlo. Come Stato membro dell'Unione Europea, la Svezia è soggetta alle norme specifiche del sistema comune europeo di asilo e, in tale contesto, alla Direttiva qualifiche.<sup>2</sup> Nonostante il fatto che la legislazione svedese interpretata e applicata dalle autorità competenti recepisca la normativa sovranazionale dell'Unione Europea, la sentenza della maggioranza procede come se ciò fosse irrilevante, facendo riferimento solo al sistema di asilo dell'Unione Europea quando prende selettivamente in prestito elementi per stabilire il proprio standard

---

<sup>1</sup> Si veda l'opinione dissenziente del giudice Zupančič annessa alla sentenza della Camera adottata il 4 giugno 2015.

<sup>2</sup> Direttiva 2004/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (OJ 2004 L 304/12), successivamente rifiuta nella direttiva 2011/95/EU, del 13 dicembre 2011 (OJ 2011 L 337/9).

giurisprudenziale per l'onere della prova (si veda il successivo paragrafo 7 *infra*). In nessuna parte della sentenza della Grande Camera, nemmeno nei paragrafi che illustrano il diritto interno (si vedano i paragrafi 23-29 della sentenza di maggioranza), vi sono le disposizioni della legge svedese che hanno recepito la Direttiva qualifiche, in particolare l'articolo 4, esplicita o riprodotta.

5. Ho sottolineato in una recente sentenza sull'articolo 5 della Convenzione che il fatto che una decisione oggetto di un ricorso dinanzi a questa Corte trovi le sue origini nel diritto dell'Unione Europea non è, ovviamente, una garanzia di compatibilità con la Convenzione.<sup>3</sup> Tuttavia, se questa Corte deve adempiere al suo ruolo di supervisione europea nel campo dei diritti fondamentali, le spetta impegnarsi e comprendere la complessa legislazione che gli Stati membri dell'Unione Europea possono, in alcuni campi distinti del diritto, essere tenuti a recepire. Nella sentenza *Avotiņš c. Lettonia*, la Grande Camera, in uno spirito di complementarità, ha giustamente ordinato ai tribunali interni degli Stati membri dell'Unione Europea di esaminare, indipendentemente dal meccanismo di riconoscimento reciproco stabilito dal diritto dell'Unione Europea, qualsiasi ricorso che lamenti "una denuncia seria e comprovata nel senso che la protezione di un diritto della Convenzione è stata manifestamente carente" quando tale situazione non può essere rimediata dal diritto dell'UE.<sup>4</sup> Nello stesso spirito, spetta a questa Corte, quando esamina denunce con una forte componente di diritto dell'Unione Europea, comprendere appieno il quadro giuridico con cui si confronta e su cui si basano le decisioni impugnate delle autorità nazionali.

6. Per evitare che ciò venga letto come una critica rivolta esclusivamente a questa Corte, vorrei sottolineare che non lo è. È essenziale che i governi convenuti spieghino chiaramente, nei casi in cui ciò si verifica, la natura e la portata delle disposizioni pertinenti del diritto interno e del diritto dell'UE che fungono come fonte o sfondo. Non spetta a questa Corte interpretarle, ma deve comprenderle. Senza queste informazioni, in particolare nel campo del Diritto dell'immigrazione e dell'asilo, la Corte riceve una panoramica insufficiente del quadro giuridico pertinente con cui lavorano le autorità e i tribunali nazionali e l'interrelazione tra le sue parti componenti. Questa mancanza di chiarezza non giova ai richiedenti, ai governi convenuti o alle autorità nazionali in materia di asilo chiamate ad applicare sia le decisioni di questa Corte che quella della Corte di Giustizia di Lussemburgo. Nelle parole di un giudice nazionale impegnato in una recente valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 3 in un caso simile a presente:

---

<sup>3</sup> Si veda l'opinione separata in *A.M. v. France*, n. 56324/13, sentenza del 12 luglio 2016, che riguardava la detenzione amministrativa in attesa di espulsione dopo l'ingresso illegale sulla base della direttiva UE sui rimpatri come recepita nel diritto nazionale dello Stato convenuto.

<sup>4</sup> Sentenza della Grande Camera del 23 maggio 2016, paragrafo 116.

“A differenza di altri importanti tribunali nazionali o regionali, come la Corte Suprema degli Stati Uniti o la Corte di Giustizia dell'UE, non ci sono controlli e bilanciamenti legislativi per attenuare l'effetto di una particolare decisione di Strasburgo. In questo senso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha uno dei più alti rapporti tra potere e responsabilità di qualsiasi organo giudiziario importante. (...) quando la Corte si occupa di una questione in cui tali controlli e bilanciamenti sono assenti, si potrebbe sperare che la constatazione di una violazione si verifichi solo quando la violazione è chiaramente stabilita.”<sup>5</sup>

Mentre il giudice in questione continua a riconoscere che la giurisprudenza di questa Corte implica (generalmente) un approccio rigoroso e attento prima di concludere che espellere un individuo sarebbe una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, il messaggio è chiaro: rigore e attenzione sono essenziali se la nostra giurisprudenza in questo campo deve essere compresa e seguita.

7. In secondo luogo, nel cercare di chiarire la sua giurisprudenza ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sulla valutazione generale del rischio, sui maltrattamenti passati come indicatore del rischio futuro e sull'onere della prova in tale contesto, la Grande Camera ha preso ispirazione dalle note e dalle linee guida stabilite dall'UNHCR e dalle disposizioni della direttiva qualifiche, in particolare l'articolo 4. Tuttavia, come sottolinea il giudice Ranzoni nella sua opinione dissenziente, non spetta alla Grande Camera scegliere gli elementi preferiti da una o entrambe le fonti, tralasciando gli elementi che si adattano di meno alla sua narrazione giudiziaria e scartando ogni elemento importante del contesto. Il risultato è una formula ben intenzionata ma leggermente raffazzonata nel paragrafo 102 con cui le autorità competenti potrebbero avere qualche difficoltà nella pratica. Come fa un giudice nazionale chiamato ad applicare l'articolo 4(4) della direttiva qualifiche attraverso il prisma della sua legislazione nazionale di recepimento, assicurando al contempo il rispetto dei requisiti dell'articolo 3 della Convenzione, a conciliare il "grave indizio" a cui si riferisce il primo con il "forte indizio" che la Corte identifica ora come lo standard rilevante ai sensi dell'articolo 3? Non c'è spiegazione per questo linguaggio alterato. Inoltre, per quanto riguarda il paragrafo 97, a prescindere dai documenti dell'UNHCR a cui si fa riferimento, l'articolo 4(5) della direttiva qualifiche non riconosce, esplicitamente o implicitamente, che il beneficio del dubbio debba essere concesso a favore di un individuo che richiede la protezione internazionale. L'articolo 4(5) afferma piuttosto che se alcuni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non sono supportati da prove documentali, tali aspetti non hanno bisogno di essere confermati se sono soddisfatte cinque condizioni chiaramente definite. Non è necessario riprodurre tutte queste condizioni in dettaglio. Basti dire che affermando che ai richiedenti asilo deve essere concesso il beneficio del dubbio, senza qualificare in alcun modo tale

---

<sup>5</sup> Sentenza dell'Alta Corte di Irlanda del 24 giugno 2016 sul caso *X.X. c. Ministro della Giustizia e dell'Uguaglianza*, paragrafi 124-125.

affermazione con un generico "in certe circostanze" o "soggetto a certe condizioni", la Grande Camera sorvola su dettagli e condizioni essenziali incorporati nelle fonti su cui afferma di basarsi. Al fine di trovare una violazione dell'articolo 3 nel caso in questione, questo intorbidamento delle acque giuridiche non era necessario e, dato che si tratta di una sentenza della Grande Camera, tutt'altro che auspicabile.

8. In terzo luogo, va sottolineato che la sentenza di maggioranza va accolta con favore nella misura in cui sistematizza alcuni dei principi generali che le autorità nazionali devono applicare nei casi dell'articolo 3 e, inoltre, chiarisce la natura della valutazione *ex nunc* la Corte si impegna in base a questa disposizione (si vedano i paragrafi 77-90).

Tuttavia, quando si tratta di applicare quei principi generali ai fatti del caso in questione, alcune delle inutili debolezze identificate sopra nei paragrafi 97 e 102 trovano la loro immagine speculare quando si tratta di applicare i principi generali nel paragrafo 114. Alcune di queste debolezze sono evidenziate nell'opinione dissenziente congiunta allegata alla sentenza di maggioranza. Sebbene non sia d'accordo con questi ultimi nella loro valutazione alternativa del rischio, o piuttosto della sua mancanza, sono certamente d'accordo che non era necessario che la maggioranza si affidasse a un ragionamento così riduttivo in questo paragrafo cruciale. Il caso si basava sull'onere probatorio che doveva essere assolto una volta accettato, com'era, che il richiedente e la sua famiglia erano stati vittime di persecuzione grave, con conseguente morte e lesioni gravi, in Iraq e che parti significative del loro racconto erano credibili. La Grande Camera doveva valutare in questo contesto se, dati gli eventi passati, la probabilità che le autorità irachene fossero sia disposte che capaci di proteggere il richiedente, un ex collaboratore dell'esercito americano, e la sua famiglia fosse una base sufficiente per poterli rimpatriare. Nonostante le prove a dimostrazione del fatto che il ricorrente aveva partecipato a un dibattito televisivo in cui aveva criticato le autorità proprio su questo punto, la l'Agenzia per la migrazione ha rifiutato di riesaminare il loro caso,<sup>6</sup> un fatto che avrebbe potuto essere esaminato più attentamente dalla Corte alla luce della sua recente decisione sul caso *F.G. c. Svezia*.<sup>7</sup> Nel contesto della valutazione *ex nunc* della Corte stessa, data la situazione in Iraq e a Baghdad a metà 2016, era possibile fornire più della semplice affermazione nel paragrafo 114 secondo cui i maltrattamenti passati da parte di al-Qaeda permettevano alla Corte di constatare "che c'è una forte indizio che continuerebbero a essere a rischio da parte di attori non statali in Iraq", facendo riferimento in modo circolare a sostegno di questa affermazione a un paragrafo precedente sotto i principi generali dove viene enunciato questo criterio dei maltrattamenti passati nella

---

<sup>6</sup> Si vedano i paragrafi 21-22 della sentenza della Grande Camera.

<sup>7</sup> Si veda la sentenza della Grande Camera del 23 marzo 2016 sul caso *F.G. c. Svezia*, n. 43611/11, paragrafo 127, sulla necessità, *in certe circostanze*, e data la natura assoluta dei diritti dell'articolo 3, che le autorità effettuino d'ufficio una valutazione del rischio.

valutazione del rischio futuro. Di nuovo, la potenziale violazione dell'articolo 3 nel caso in cui i ricorrenti fossero espulsi in Iraq avrebbe potuto essere stabilita su una base più solida. Una volta riconosciuto, come è stato fatto dalle autorità svedesi, che gli attacchi al ricorrente, da un lato, e la morte di sua figlia, dall'altro, si sono verificati e il motivo di tali attacchi, comincia a formarsi un caso in *prima facie* a favore della concessione dell'asilo e l'onere probatorio passa allo Stato, in particolare quando si tratta di confutare i rischi posti dalla situazione generale nello Stato ricevente, la minaccia di attori non statali e l'incapacità delle autorità di tale Stato di proteggere i richiedenti quando e se rimpatriati.<sup>8</sup> Rispettosamente non sono d'accordo con l'opinione dissenziente congiunta quando "assumono" che, poiché le minacce al ricorrente e alla sua famiglia erano cessate quando lui ha cessato la sua collaborazione con le forze statunitensi, non esisteva alcun rischio futuro e quando affermano, senza altro, che "non sembra esserci nemmeno il rischio di persecuzione dei ricorrenti a causa delle attività dell'ISIS". Tuttavia, sono del tutto corretti nel sostenere che la Grande Camera, nella sua valutazione *ex nunc*, doveva impegnarsi chiaramente e concretamente con queste questioni. Non era possibile fare riferimento, tra l'altro, alle linee guida dell'UNHCR, anche se del 2012, che chiarivano che i civili (ex) impiegati o altrimenti affiliati all'ex MNF-I/USF-I o a società internazionali, così come le loro famiglie, erano ancora a rischio di essere presi di mira da attori non statali per la loro (imputata) opinione politica e identificavano chi erano questi attori non statali?<sup>9</sup> La Corte stessa ha riconosciuto in precedenza che gli individui che lavoravano direttamente con le forze internazionali o per una società legata a queste devono, di regola, essere considerati a maggior rischio in Iraq rispetto alla popolazione media.<sup>10</sup>

9. La Grande Camera, nell'ambito di quest'ultima valutazione, poteva anche riconoscere che la violazione che riscontra nei confronti dello Stato convenuto è in parte dovuta alla situazione di, a volte, acuta volatilità nello

---

<sup>8</sup> I Prendo in prestito questa succinta panoramica di dove si trova il cuore legale del caso dal giudice dissenziente Zupančič, paragrafo finale, sezione II.

<sup>9</sup> Si veda Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq*, 31 maggio 2012, HCR/EG/IRQ/12/03, disponibile su: <http://www.refworld.org/docid/4fc77d522.html>. Sulla rilevanza delle linee guida si veda *A.M. c. Olanda*, n. 29094/09, paragrafo 84, sentenza del 5 luglio 2016, non ancora definitiva, in cui l'assenza del gruppo del richiedente da tale profilo di rischio potenziale dell'UNHCR era un fattore a sostegno di una conclusione di assenza di rischio. Si veda anche, riguardo la situazione generale in Iraq, U.K. Home Office, *Country Information and Guidance Iraq: Security situation in Baghdad, the south and the Kurdistan Region of Iraq (KRI)*, aprile 2016, così come l'approccio del governo statunitense nei confronti dei collaboratori in U.S. Department of State, *Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2016*, 1 ottobre 2015.

<sup>10</sup> Si veda *T.A. c. Svezia*, n. 48866/10, sentenza del 19 dicembre 2013, paragrafo 42, anche se va notato che in quel caso non è stata riscontrata alcuna violazione a causa, in parte, del passare del tempo da quando il richiedente aveva ricevuto minacce per la sua collaborazione con le forze statunitensi.

Stato ricevente ed è il risultato di una valutazione intrapresa dalla Corte nel giugno 2016, oltre quattro anni dopo la decisione chiave della Corte per la migrazione. La violazione imputata allo Stato convenuto deve essere considerata alla luce di questo significativo lasso di tempo.<sup>11</sup>

10. Come dimostrano le opinioni dissenzienti, le opinioni saranno indubbiamente diverse per quanto riguarda l'applicazione dei principi generali derivati dalla giurisprudenza alle circostanze di un richiedente asilo individuale nel contesto di una valutazione *ex nunc* da parte di questa Corte. Non c'è dubbio che tali valutazioni hanno sfumature di quarta istanza<sup>12</sup> ed è proprio per questo che la Grande Camera avrebbe dovuto trattare con più attenzione i due paragrafi cruciali discussi sopra.

---

<sup>11</sup> Si vedano i paragrafi 145 e 151 del caso *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, n. 41615/07, sentenza della Grande Camera del 6 luglio 2010.

<sup>12</sup> La dichiarazione nel caso *F.G. c. Svezia*, sopra citata, nel senso che "in casi riguardanti l'espulsione di richiedenti asilo, la Corte non esamina essa stessa le richieste di asilo effettive né verifica come gli Stati onorano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati" è del tutto corretto in teoria. Tuttavia, data la natura della valutazione *ex nunc*, è meno accurata, in certi casi, nella pratica.

OPINIONE DISSENZIENTE CONGIUNTA DEI GIUDICI  
JÄDERBLOM, GRITCO, DEDOV, KJØLBRO, KUCSKO-  
STADLMAYER AND POLÁČKOVÁ

1. Siamo spiacenti di non poter sottoscrivere l'opinione della maggioranza in questo caso secondo cui vi sarebbe una potenziale violazione dell'articolo 3 della Convenzione se i ricorrenti venissero rimpatriati in Iraq.

2. Le parti hanno concordato che i ricorrenti e alcuni altri membri della loro famiglia sono stati sottoposti a persecuzione da parte di al-Qaeda fino al 2008 a causa dei servizi forniti dal primo ricorrente alle forze americane. La questione cruciale in questo caso è come trattare l'asserzione dei ricorrenti sugli eventi successivi che hanno avuto luogo dopo la fine di quei servizi, tenendo presente che sebbene la posizione storica sia interessante nella misura in cui può gettare luce sulla situazione attuale e sulla sua probabile evoluzione, le condizioni attuali sono decisive per la valutazione delle richieste dei ricorrenti (si veda, tra gli altri, *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 86, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V; *Venkadajalasarma c. Olanda*, n. 58510/00, § 67, 17 febbraio 2004; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], n. 27765/09, § 121, CEDU 2012; e *A.G.R. c. Olanda*, n. 13442/08, § 55, 12 gennaio 2016).

3. La maggioranza non vede ragioni per mettere in dubbio il racconto dei ricorrenti. Sono soddisfatti che il racconto dei ricorrenti sugli eventi accaduti tra il 2004 e il 2010 sia generalmente coerente, credibile e in linea con le informazioni pertinenti del paese d'origine e che fornisca una forte dimostrazione che i ricorrenti continuano ad essere a rischio da parte di attori non statali in Iraq (si veda il paragrafo 114 della sentenza). Dopo aver concluso che c'è una forte dimostrazione di questo rischio continuo, la maggioranza trova che spetta al governo dissipare qualsiasi dubbio al riguardo. Qui la maggioranza fa riferimento alle valutazioni fatte dall'Agenzia per la migrazione e dalla Corte per la migrazione e trova che il loro ragionamento sia carente. Tuttavia, la maggioranza non prende in considerazione le argomentazioni del governo sui punti rilevanti ma conclude che le decisioni interne non sembrano aver escluso del tutto un rischio continuo da parte di al-Qaeda e che sembrano invece aver sostenuto l'opinione che la capacità delle autorità irachene di proteggere i richiedenti fosse aumentata (si veda il paragrafo 115).

4. La questione è se lo Stato convenuto adempirebbe o meno ai suoi obblighi secondo la parte sostanziale dell'articolo 3 se eseguisse la decisione delle autorità di rimpatriare i ricorrenti in Iraq. Anche se la valutazione dei fatti da parte delle autorità nazionali, inclusa la credibilità dei resoconti forniti dai richiedenti asilo, è molto importante per la valutazione di una istanza da parte della Corte, la questione principale nel caso in questione non è la decisione delle autorità svedesi per l'immigrazione all'epoca, ma se, nella situazione attuale, i ricorrenti affronterebbero un rischio reale di persecuzione

se rimpatriati in Iraq (si veda paragrafo 113 della sentenza). Ciò significa inevitabilmente che la Corte si assume la responsabilità di determinare tutti i fatti su cui basa la sua valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, rispettando il principio di sussidiarietà, "non è compito della Corte sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali nazionali e, come regola generale, spetta a tali tribunali valutare le prove dinanzi a loro" (si veda paragrafo 84), e quindi qualsiasi valutazione dei fatti e delle prove pertinenti che sia stata fatta in precedenza nel contesto nazionale deve essere presa in considerazione. Poiché è il Governo che difende lo Stato nella causa davanti alla Corte, e poiché è in questione una possibile violazione potenziale dell'articolo 3, le loro affermazioni riguardo ai fatti e alla credibilità dei ricorrenti devono essere prese in considerazione nella valutazione *ex nunc* della Corte di eventuali rischi futuri per i ricorrenti. Tutto questo deve essere fatto senza che la Corte abbia avuto l'opportunità di sentire i ricorrenti di persona e, in questo caso, senza che nessuna delle prove scritte addotte nel procedimento interno sia stata presentata a tutti i giudici. Inoltre, anche accettando i maltrattamenti passati come "forte indizio" di rischio (si vedano i paragrafi 99-102), se tali maltrattamenti sono cessati mentre i ricorrenti sono rimasti nel loro paese d'origine, tale indizio di rischio è diminuito a nostro avviso. Tuttavia, siamo d'accordo con la maggioranza che qualsiasi accettazione di maltrattamenti passati come indizio di rischio presuppone che il richiedente "abbia fatto un resoconto generalmente coerente e credibile degli eventi" (si veda il paragrafo 103).

5. Non è chiaro dal ragionamento della maggioranza nel paragrafo 114 o altrove nella sentenza su quali fondamento si basi la loro conclusione che il racconto degli eventi dei ricorrenti sia generalmente credibile, o al contrario perché ignorino l'affermazione del Governo. A nostro parere la valutazione della credibilità dei ricorrenti in questo caso dovrebbe includere i seguenti aspetti una valutazione dell'affermazione del Governo che il primo ricorrente non aveva menzionato nei suoi colloqui all'Agenzia per la migrazione nel 2011 la sua affermazione che al-Qaeda lo aveva cercato solo poche settimane prima; l'esame del rapporto presumibilmente prodotto dalle autorità irachene (al quale i ricorrenti hanno affermato di non avere accesso) in relazione al presunto incendio della casa dei ricorrenti nel novembre 2011; una valutazione dell'affermazione che i ricorrenti rischiano la persecuzione a causa delle attività politiche del primo ricorrente, contrapposta all'affermazione del governo che questo fattore non è stato menzionato nel procedimento davanti all'Agenzia per la migrazione ma solo nel successivo ricorso alla Corte per la migrazione; e una valutazione dell'affermazione dei ricorrenti che al-Qaeda aveva cercato il primo ricorrente nel 2011, la cui unica prova è un rapporto di un ex vicino a Baghdad, il cui valore probatorio è basso secondo lo Stato convenuto.

6. Per quanto riguarda questi aspetti concludiamo quanto segue. In combinazione con il fatto che l'ultimo evento menzionato non è stato

menzionato nei colloqui presso l'Agenzia per la migrazione, il rapporto del vicino dà l'impressione di essere stato costruito retrospettivamente, e quindi tale evento deve essere considerato non provato. Il rapporto dell'incendio della casa dei ricorrenti è stato considerato di basso valore probatorio dall'Agenzia per la migrazione, e anche se quell'evento fosse accettato come un fatto, non c'è alcuna indicazione di una specifica categoria di colpevoli. Le affermazioni del primo ricorrente riguardo alle sue attività politiche sono supportate da una registrazione video di un dibattito politico che apparentemente non è correttamente datata. Inoltre, anche questo era un presunto evento che avrebbe potuto essere menzionato fin dall'inizio del procedimento d'asilo, e l'omissione non è stata sufficientemente spiegata. In questo contesto non siamo d'accordo con la conclusione della maggioranza che il racconto degli eventi dei ricorrenti sia "generalmente credibile".

7. Riassumendo, troviamo che le affermazioni dei ricorrenti nelle loro presentazioni davanti alle autorità nazionali dopo la prima serie di procedimenti davanti all'Agenzia per la migrazione non erano semplicemente infondate, ma compromettevano la loro richiesta di asilo, specialmente per quanto riguarda gli eventi che si presume siano avvenuti dopo il 2008. Concludiamo quindi che i ricorrenti non hanno dimostrato di essere stati sottoposti a persecuzione da parte di terzi dopo tale data e non concordiamo sul fatto che l'onere della prova sia passato al governo per dissipare qualsiasi dubbio sul rischio di tale persecuzione in futuro.

8. Poiché le parti hanno concordato che i ricorrenti sono stati perseguitati fino al 2008, lo accettiamo come fatto, ma concludiamo che la persecuzione è cessata a quel punto e che ciò ha coinciso con la cessazione da parte del primo ricorrente delle sue attività commerciali legate alle forze americane. In queste circostanze, i maltrattamenti passati dei ricorrenti non possono servire come base principale per la valutazione di un futuro rischio di persecuzione, ma è un fattore tra altri da prendere in considerazione.

9. La questione è se, nonostante la persecuzione dei ricorrenti sia terminata nel 2008, esista oggi un rischio reale di persecuzione da parte di qualsiasi gruppo a causa delle precedenti attività commerciali del primo ricorrente. Siamo d'accordo con la maggioranza che la situazione generale in Iraq non richiede la conclusione che di per sé comporti un rischio di trattamento in violazione dell'articolo 3. La valutazione di tale rischio deve quindi basarsi sui seguenti elementi relativi alla situazione individuale dei ricorrenti a causa dei precedenti servizi del primo ricorrente alle forze americane:

(i) i ricorrenti sono stati perseguitati da al-Qaeda fino a quando il primo ricorrente ha concluso i suoi affari con gli americani nell'ottobre 2008, e

(ii) i ricorrenti sono rimasti a Baghdad da due a tre anni senza essere perseguitati.

10. I ricorrenti hanno dichiarato di essersi nascosti a Baghdad trasferendosi da un indirizzo all'altro prima di lasciare l'Iraq. Questo non è

stato contestato dal governo. Anche se i ricorrenti si nascondevano e quindi evitavano le minacce di al-Qaeda, non hanno sostenuto che il resto della loro famiglia - due figlie che vivevano a Baghdad e non si nascondevano - sia mai stato minacciato a causa delle attività del primo ricorrente. In questo contesto non possiamo concludere che la clandestinità e gli spostamenti a Baghdad abbiano costituito l'unica ragione per cui la loro persecuzione è finita.

11. Il primo ricorrente ha affermato di aver fornito servizi di costruzione e trasporto agli americani, operando da uno dei loro campi a Baghdad. Non ha descritto in dettaglio in cosa consistevano tali servizi. Sebbene sia chiaro che certe categorie di collaboratori con le ex forze statunitensi/multinazionali - apparentemente soprattutto coloro che hanno dimostrato un impegno politico o ideologico con quelle forze - sono ancora prese di mira da vari gruppi (si veda il paragrafo 41 della sentenza), i rapporti non sembrano essere altrettanto conclusivi quando si tratta di ex fornitori indipendenti di servizi pratici non contaminati da impegno ideologico. Poiché i rapporti descrivono una minaccia continua da parte di al-Qaeda nei confronti di alcuni collaboratori, si può presumere che se le minacce fossero cessate dopo che il primo ricorrente ha smesso di fornire i suoi servizi, lui e la sua famiglia non sarebbero più sotto minaccia da quella particolare organizzazione. Per quanto riguarda altri gruppi, come l'ISIS, nella sentenza sono state citate alcune informazioni nazionali sulle loro attività in tutto l'Iraq. Tuttavia, nessuno di questi rapporti descrive un rischio da parte dell'ISIS che sia diverso da quello di al-Qaeda per quanto riguarda la persecuzione di persone a Baghdad. Di conseguenza, non sembra esserci alcun rischio di persecuzione dei ricorrenti a causa delle attività dell'ISIS.

12. Riassumendo, non c'è disaccordo tra le parti sul fatto che i ricorrenti sono stati sottoposti a persecuzione da parte di al-Qaeda fino a quando il primo ricorrente ha smesso di fornire servizi alle forze americane nel 2008. I ricorrenti sono rimasti a Baghdad per un tempo considerevole dopo la fine della loro persecuzione nel 2008. I loro maltrattamenti passati non possono quindi servire di per sé come indicatore di un rischio futuro di essere sottoposti allo stesso tipo di persecuzione precedente. Spetta quindi ai ricorrenti dimostrare che se dovessero tornare in Iraq nelle condizioni attuali ci sarebbe un rischio reale di maltrattamenti da parte di al-Qaeda o di qualsiasi altro gruppo. Non sono stati in grado di farlo. Per questi motivi riteniamo che non ci sarebbe una violazione dell'articolo 3 se l'ordine di espellere i ricorrenti in Iraq fosse eseguito.

## OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE RANZONI

1. Rispettosamente non sono d'accordo con la maggioranza sul fatto che il rimpatrio dei ricorrenti in Iraq darebbe luogo a una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Non posso essere d'accordo né con i principi generali esposti nel paragrafo 102 della sentenza della Grande Camera né con la loro successiva applicazione nel caso attuale.

### Principi generali

2. Nei paragrafi da 77 a 105 la sentenza della Grande Camera presenta i principi generali applicabili in questo campo. La giurisprudenza esistente della Corte è riassunta correttamente, anche se non sempre per intero. Per esempio, nel paragrafo 99, sotto il titolo "Maltrattamenti passati come indizio di rischio", la sentenza omette un riferimento alla sentenza *I. c. Svezia* (n. 61204/09, 5 settembre 2013), in cui la Corte ha dichiarato al paragrafo 62, con riferimento a diverse altre sentenze:

“se un richiedente asilo, come il primo richiedente, invoca il fatto di essere stato precedentemente sottoposto a maltrattamenti, indiscussi o supportati da prove, ci si può comunque aspettare che indichi che ci sono motivi sostanziali e concreti per credere che al ritorno nel paese d'origine sarebbe di nuovo esposto al rischio di tali trattamenti, per esempio a causa delle attività politiche del richiedente asilo, dell'appartenenza a un gruppo rispetto al quale fonti affidabili confermano un modello continuo di maltrattamenti da parte delle autorità, un ordine di arresto pendente o altre difficoltà concrete con le autorità interessate.”

Questi principi sono importanti per me nel considerare il presente caso e valutare il ragionamento della maggioranza.

3. La sentenza della Grande Camera, dopo aver fatto riferimento a disposizioni e principi stabiliti nella Direttiva qualifiche dell'Unione Europea (si veda il paragrafo 100) e a documenti dell'UNHCR (si veda il paragrafo 101), fa la seguente dichiarazione al paragrafo 102 senza ulteriori spiegazioni:

“La Corte ritiene che il fatto di maltrattamenti passati fornisca un forte indizio di un rischio futuro e reale di trattamento contrario all'articolo 3, nei casi in cui un richiedente abbia fatto un resoconto generalmente coerente e credibile degli eventi che è coerente con le informazioni provenienti da fonti affidabili e obiettive sulla situazione generale nel paese in questione. In tali circostanze, spetterà al governo dissipare qualsiasi dubbio su tale rischio.”

4. A prima vista non sembra chiaro se l'intenzione sia quella di riflettere i principi stabiliti nella giurisprudenza esistente o se si vogliono stabilire nuovi principi. Una valutazione approfondita dei diversi criteri e della loro applicazione più avanti nella sentenza rende evidente che la maggioranza ha stabilito nuovi principi in questo paragrafo cruciale 102 senza fornire una motivazione sufficiente.

5. Questi nuovi principi generali sono la mia principale preoccupazione. In primo luogo, il loro sviluppo non è spiegato nella sentenza. In secondo luogo, sono a mio avviso un miscuglio sbilanciato e frammentario di giurisprudenza esistente e di altre fonti internazionali; non sono abbastanza chiari e non sono persuasivi e quindi non sono adatti a dare una guida utile né alle autorità nazionali nel loro difficile compito di valutare i casi di asilo né alla Corte stessa quando è chiamata, ai sensi dell'articolo 3, a fare la propria valutazione. In terzo luogo, sotto il titolo "I maltrattamenti passati come indizio di rischio" questi principi mescolano diversi elementi come l'onere della prova, la credibilità e le conseguenze dei maltrattamenti passati in modo incoerente e, almeno per me, insoddisfacente. In quarto luogo, tenendo conto della giurisprudenza esistente, non è necessario stabilire nuovi principi.

6. Mi concentrerò ora sui quattro termini usati nel paragrafo 102 della sentenza che, a mio avviso, sono i più problematici: *maltrattamenti passati*, *forte indizio*, *in generale* e *qualsiasi dubbio*.

7. *Maltrattamenti passati*: La sentenza non spiega quale tipo di "maltrattamento" passato sia richiesto per indicare un rischio di maltrattamento futuro. Significa che qualsiasi maltrattamento sarebbe sufficiente, anche se non raggiunge la soglia dell'articolo 3? A mio parere solo i maltrattamenti passati contrari all'articolo 3 potrebbero, in linea di principio, giustificare la conclusione che esiste un rischio di maltrattamenti futuri di una gravità simile. In ogni caso, il maltrattamento passato non può essere visto come l'unico elemento in questa valutazione del rischio.

Inoltre, il paragrafo 102 tace sulle conseguenze del lasso di tempo tra i maltrattamenti passati e la valutazione di qualsiasi rischio futuro. Ciò solleva la seguente domanda: il maltrattamento che, per esempio, è avvenuto cinque o anche dieci anni prima della richiesta d'asilo è ancora sufficiente a fornire una forte indicazione di maltrattamenti futuri?

8. *Forte indizio*: All'inizio non è affatto chiaro e in nessuna parte della sentenza viene spiegato da dove deriva il termine "*forte*". Il termine indicatore sembra essere ispirato dall'articolo 4 § 4 della Direttiva qualifiche (si veda il paragrafo 100 della sentenza), che prevede:

“il fatto che un richiedente sia già stato perseguitato o abbia subito un danno grave o sia stato soggetto a minacce dirette di tali persecuzioni o danni è un serio indizio del fondato timore del richiedente di essere perseguitato o del rischio reale di subire un danno grave, a meno che non ci siano buone ragioni per credere che tale persecuzione o danno grave non si ripeterà.”

Tuttavia, questa direttiva non si riferisce ad un indizio forte ma solo ad un indizio serio. Perché la sentenza della Grande Camera usa il termine forte senza alcuna spiegazione? A proposito, la differenza nella formulazione altera o almeno confonde anche lo standard UE, dove l'indizio grave di un rischio reale continuo si basa su persecuzione passata e danno grave.

L'uso di *forte* può essere stato preso dal caso *R.J. c. Francia* (n. 10466/11, 19 settembre 2013), riferito al paragrafo 99 della sentenza che recita come

segue: “[La Corte] ha trovato che il governo non è riuscito a confutare efficacemente la forte presunzione sollevata dal certificato medico di trattamento contrario all'articolo 3”. Tuttavia, la corte in *R.J. c. Francia* ha riconosciuto la *forte presunzione* solo sulla base della veridicità dei maltrattamenti passati e delle lesioni subite come comprovate da un certificato medico. Un approccio simile è stato adottato in *R.C. c. Svezia* (n. 41827/07, 9 marzo 2010). Anche lì è stato usato il termine forte, ma ancora una volta semplicemente per qualificare l'ipotesi che le lesioni annotate nel certificato medico fossero state causate da (passati) maltrattamenti (presumibilmente da parte delle autorità nazionali). Né in *R.J. c. Francia* né in *R.C. c. Svezia* la Corte ha concluso che i maltrattamenti passati fornivano una forte presunzione o una forte indizio di futuri maltrattamenti al ritorno del richiedente asilo nel suo paese d'origine.

Pertanto, la giurisprudenza della Corte non forma alcuna base per giustificare l'uso del termine *forte indizio* per determinare l'impatto dei maltrattamenti passati sul rischio di maltrattamenti futuri.

9. *In generale resoconto coerente e credibile*: A mio parere, il racconto del richiedente asilo sugli eventi (passati) deve essere coerente e credibile e non è sufficiente che il racconto sia semplicemente coerente e credibile *in generale*. La Corte ha affermato in diverse sentenze che se la veridicità delle dichiarazioni del richiedente asilo viene messa in dubbio, egli deve fornire una spiegazione soddisfacente per qualsiasi presunta discrepanza (si veda *F.G. c. Svezia* [GC], n. 43611/11, § 113, CEDU 2016, con ulteriori riferimenti). Ma è anche un fattore importante per il beneficio del dubbio che le dichiarazioni del richiedente asilo fossero coerenti e non contraddittorie e che l'essenza stessa di tali dichiarazioni sia rimasta invariata durante la procedura d'asilo. Naturalmente, se solo alcuni dettagli del racconto possono apparire in qualche modo implausibili, ciò non toglie necessariamente la credibilità complessiva della richiesta del richiedente. Questo è ciò che nota la sentenza della Grande Camera al paragrafo 93 (ultima frase), anche se aggiunge - senza alcuna spiegazione - il termine *in generale*. Tuttavia, il riferimento a *Said c. Olanda* (n. 2345/02, § 53, CEDU 2005-VI) e, *mutatis mutandis*, *N. c. Finlandia* (n. 38885/02, §§ 154-155, 26 luglio 2005) non supporta questa aggiunta; il termine *in generale* non è usato in nessuna di queste due sentenze.

Questo porta alla domanda da dove derivi il termine *in generale*, usato nel paragrafo 102 della sentenza della Grande Camera. Né la giurisprudenza della Corte né la Direttiva qualifiche né i documenti dell'UNHCR indicano che il racconto di un richiedente asilo deve semplicemente essere *in generale* coerente e/o credibile. L'espressione *credibilità generale* nell'articolo 4 § 5 (e) della direttiva non costituisce una base valida perché si riferisce non alla credibilità del racconto (in tedesco: *Glaubhaftigkeit*) ma alla credibilità della persona (in tedesco: *Glaubwürdigkeit*). Si tratta di concetti differenti.

Inoltre, l'articolo 4 § 5 della direttiva sembra riguardare le condizioni in cui la dichiarazione di un richiedente non ha bisogno di conferma, e una di queste condizioni recita come segue:

“(c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contrasto con le informazioni specifiche e generali disponibili pertinenti al caso del richiedente.”

Lo scopo di usare l'espressione "racconto *in generale* coerente e credibile" nella sentenza di maggioranza sembra essere quello di abbassare la soglia di credibilità per spostare l'onere della prova il prima possibile allo Stato. Non posso essere d'accordo con tale approccio e le sue conseguenze sono visibili nel paragrafo 114 della sentenza. Sebbene le affermazioni dei ricorrenti relative al periodo dal 2008 in poi diano adito a seri dubbi e siano per diversi aspetti non comprovate né coerenti ma contraddittorie, sono comunque descritte come *in generale* coerenti e credibili. Secondo i principi recentemente stabiliti e considerando la *coerenza* "con informazioni provenienti da fonti affidabili e obiettive sulla situazione generale del paese in questione" (si veda il paragrafo 102), questo è sufficiente per la maggioranza per spostare l'onere della prova allo Stato. Non sono in grado di seguire questa linea di ragionamento.

10. La nozione e l'interpretazione di *fonti affidabili e obiettive* potrebbe anche dar luogo ad alcune osservazioni, ma nel presente contesto mi asterrò dall'approfondire questo punto.

11. L'ultimo termine che vorrei discutere è l'obbligo per lo Stato di *dissipare qualsiasi dubbio*: Se l'onere della prova, a causa dell'abbassamento del requisito di credibilità, viene spostato così rapidamente, sembra quasi impossibile per gli Stati dissipare qualsiasi dubbio. A mio parere, la maggioranza ha stabilito principi molto problematici e ha imposto un pesante onere (di prova) agli Stati membri.

In linea di principio potrei sottoscrivere questo requisito ma solo alle seguenti condizioni:

(a) se il richiedente asilo ha fornito un resoconto coerente e credibile di eventi di maltrattamenti passati che hanno soddisfatto la soglia dell'articolo 3;

(b) se questo resoconto è coerente con le informazioni provenienti da fonti affidabili e obiettive sulla situazione nel paese in questione, che forniscono una seria indicazione di un rischio futuro e reale di tali maltrattamenti; e

(c) se il richiedente asilo ha indicato motivi sostanziali e concreti per credere che persista ancora il rischio di ulteriori maltrattamenti (si veda su questo contesto *I. c. Svezia*, sopra citata, § 62).

In tali circostanze, spetterebbe allo Stato dissipare qualsiasi dubbio sul rischio. Questo approccio sarebbe coerente con la nostra giurisprudenza (si veda, ad esempio, *F.G. c. Svezia*, sopra citata, § 120, e *Saadi c. Italia* [GC], n. 37201/06, § 129, CEDU 2008).

Tuttavia, se si dovessero applicare i principi esposti nel paragrafo 102, si sarebbe dovuto prevedere un requisito meno rigoroso di quello di dissipare qualsiasi dubbio. La Corte avrebbe potuto, per esempio, ispirarsi ancora una volta alla Direttiva qualifche, che all'articolo 4 § 4 stabilisce che un'indicazione seria può essere confutata se “*ci sono buone ragioni per ritenere che tale persecuzione o danno grave non si ripeterà*”. Un approccio simile sarebbe stato più appropriato nel presente caso.

12. In questo contesto, non posso essere d'accordo con i principi stabiliti dalla maggioranza nel paragrafo 102 della sentenza.

### **Applicazione dei principi generali**

13. Anche applicando tutti i principi summenzionati, la mia valutazione, contrariamente a quella della maggioranza, non porta alla constatazione di una potenziale violazione dell'articolo 3 della Convenzione qualora i ricorrenti vengano rimpatriati in Iraq. A questo proposito concordo con l'opinione dissenziente congiunta dei miei colleghi giudici Jäderblom, Gričco, Dedov, Kjølbros, Kucsko-Stadlmayer and Poláčková, e non ho altro da aggiungere.